FONDAZIONE TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA

UNICO 2011

QUADRO RW

LA DISCIPLINA SUL MONITORAGGIO FISCALE ALLA LUCE DEI RECENTI CHIARIMENTI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE: AMBITO APPLICATIVO E PROFILI SANZIONATORI

a cura di:

Giuliano Foglia – Giovanni Castellani - Giammarco Galdieri

LA DISCIPLINA SUL MONITORAGGIO FISCALE ALLA LUCE DEI RECENTI CHIARIMENTI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE: AMBITO APPLICATIVO E PROFILI SANZIONATORI

PREMESSA 3
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 4
D.L. 28 GIUGNO 1990, N. 167, ART. 4: i soggetti indicati dalla norma 6
Residenza fiscale 8
Esclusioni 9
INVESTIMENTI E TRASFERIMENTI INDICATI DAGLI ARTT. 2 E 4 DEL DECRETO 9
Esoneri oggettivi 13
GLI INTERVENTI DI PRASSI SUL MONITORAGGIO FISCALE 13

L'AMBITO APPLICATIVO DELLA NORMATIVA SUL MONITORAGGIO FISCALE: LE INDICAZIONI FORNITE DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SU ALCUNI CASI PARTICOLARI 15
Investimenti all'estero di natura patrimoniale a decorrere dal periodo d'imposta 2009 15
Tassazione degli immobili situati all'estero secondo il Tuir 16
Nudi proprietari e usufruttuari e attivita in comunione 20
Attività finanziarie e patrimoniali cointestate (disponibilità degli investimenti) 22
Investimenti detenuti tramite trust fittiziamente interposti 23
Trasferimenti effettuati a beneficio di soggetti terzi 28
Stock options 29

ESONERI: CASI AFFRONTATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 32
Ambito soggettivo 33
Soggetti indicati nell'art. 38, comma 13 del D.L. 78/2010 33
Soggetti che hanno aderito allo "scudo fiscale" 35
Ambito oggettivo 38
Conti correnti detenuti all'estero 39
Polizze assicurative 40
Attività detenute all'estero in amministrazione fiduciaria 41
Flussi regolati in Italia 42
Esempio di riepilogo 43

PROFILI SANZIONATORI 44
Il raddoppio delle sanzioni amministrative, art. 13 bis D.L. 78/2009 46
Presunzione ex art. 12, D.L. 78/2009, sui capitali detenuti in paesi black list e raddoppio dei termini di accertamento 47
Definizione agevolata per i dipendenti e ravvedimento 49
La posizione dei lavoratori all'estero 49
La posizione degli altri contribuenti: il ravvedimento 50

PREMESSA

Nelle istruzioni di Unico 2011 sono esposte alcune novità per la compilazione del prospetto nel quale vanno evidenziati gli investimenti e le movimentazioni finanziare con l'estero: il quadro RW.

Il modulo RW è irrilevante ai fini del calcolo del reddito imponibile e, in sintesi, deve essere compilato da persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed enti alle stesse equiparate; ovvero da quei soggetti residenti che, non essendo tenuti alla redazione dei bilanci, sfuggirebbero alla concreta possibilità di indagine del Fisco. Tale modulo ha una sola funzione informativa per l'Amministrazione Finanziaria che, in tal modo, monitora i movimenti e le giacenze di capitali esteri, al fine di evitare possibili evasioni di imposta. In questo quadro confluiscono le comunicazioni a cui è tenuto il contribuente in osservanza del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1990, n. 227, in seguito "**D.L. 167/1990**" o anche "**Decreto**").

La compilazione del quadro RW, da un lato, consente l'attività di monitoraggio all'Amministrazione, al fine di evitare che la libertà di circolazione dei capitali sia strumentalizzata per evadere le imposte dovute in Italia, dall'altro, non deve ostacolare la medesima libera circolazione dei capitali nel territorio europeo[1], gravando sul contribuente con eccesivi adempienti.

Nel modulo RW il contribuente è obbligato ad evidenziare:

- tutti i trasferimenti di capitale, in entrata e in uscita, effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti, compiuti nel corso del periodo d'imposta, di ammontare superiore ai 10.000 euro;
- tutti gli investimenti in capitale estero e tutte le attività finanziarie detenute all'estero, al termine del periodo, qualora l'importo sia complessivamente superiore a 10.000 euro;
- i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a 10.000 euro.

In altre parole, il contribuente segnala agli organi competenti tutte le sue attività patrimoniali e finanziarie, comprese le eventuali movimentazioni degli investimenti effettuate nel corso dell'anno, detenute all'estero e da cui possono scaturire redditi tassabili in Italia.

[1] Si ricorda, a tal proposito, che il Trattato UE e la direttiva 24 giugno 1998, n. 88/361/CEE, impongono che le misure antievasive siano "proporzionali" allo scopo e non comportino adempimenti eccedenti a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo.

La compilazione del modulo RW ha assunto particolare interesse in seguito alle previsioni contenute nel D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (in seguito, "**D.L. 78/2009**") che ha introdotto una presunzione di sottrazione a tassazione dei capitali esteri non indicati nel suddetto quadro e ha aumentato le sanzioni in caso di violazione dei previsti obblighi dichiarativi. Si ricorda, peraltro, che l'art. 13-bis del D.L. 78/2009 aveva introdotto la possibilità di beneficiare del "rimpatrio" o della "regolarizzazione", attraverso il c.d. "scudo fiscale", a quei soggetti che, avendo violato gli obblighi di monitoraggio, detenevano capitali esteri sconosciuti al fisco italiano.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria, con la circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E, commentando la disciplina relativa allo scudo fiscale introdotta dall'art. 13-bis del D.L. 78/2009, ha proposto una revisione dell'interpretazione dell'art. 4 del D.L. n. 167/1990, chiarendo che, a partire dal periodo di imposta 2009 (UNICO 2010), tutti gli investimenti detenuti all'estero, anche se solo suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, dovessero essere evidenziati in dichiarazione.

In altre parole, l'inasprimento delle sanzioni e l'ampliamento della platea di soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW hanno risollevato l'attenzione su tale quadro dichiarativo facendo emergere non pochi dubbi applicativi.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 13 settembre 2010, n. 45/E e una serie di altri documenti di prassi, ha fornito i propri chiarimenti in relazione ai soggetti e agli adempimenti da effettuare nell'ambito del monitoraggio fiscale. Le indicazioni dell'Agenzia sono state da ultimo recepite nelle istruzioni, completamente riscritte in relazione al quadro RW, per la compilazione di UNICO 2011, al fine di fornire al contribuente una maggiore chiarezza e semplificazione nella compilazione del modulo in questione.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Come evidenziato in premessa, la disciplina sul monitoraggio fiscale è sostanzialmente contenuta nel D.L. 167/1990 come successivamente modificato, tra gli altri, dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461[2] .

Più in particolare, come si evince dall'utilizzo dello strumento del decreto legge e dalla Relazione Governativa al citato decreto, la disciplina sul monitoraggio fiscale è stata promossa come "misura urgente" in esito al processo di liberalizzazione valutaria promosso dalla Comunità Europea. A tal proposito pare utile ricostruire, brevemente, il citato processo di internazionalizzazione dei mercati nella disciplina comunitaria.

[2] Cfr. art. 11 del citato D.Lgs. Inoltre, per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005, il D.L. 167/1990 è stato modificato e integrato dal D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.

Tra gli obiettivi fondamentali del Trattato di Roma viene espressamente indicata la necessità di giungere ad una liberalizzazione dei movimenti di capitale: da qui prendono le mosse gli interventi finalizzati alla rimozione degli ostacoli alla circolazione dei capitali tra gli Stati Membri. La tappa più importante, probabilmente, è segnata dalla citata direttiva 88/361/CEE, con la quale sono stati individuati gli obblighi a carico degli Stati membri per la progressiva liberalizzazione della circolazione dei capitali. Tuttavia, il comma 2 dell'art. 4 della direttiva da ultimo menzionata - poi ripreso nel trattato di Maastricht e a cui si ispira il legislatore nazionale nell'emanazione del D.L. 167/1990 - afferma che "*le disposizioni della direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di adottare le misure indispensabili (…), specialmente in materia fiscale, ai fini della sorveglianza cautelare degli istituti finanziari o di stabilire procedure di dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica*". In specie, il nostro Paese ha dato attuazione alla direttiva 88/361/CEE con il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 di approvazione del Testo Unico delle leggi in materia valutaria nel quale si introduceva una area di libertà di procedure per le operazioni con l'estero, ammorbidendo il principio dell'obbligatoria canalizzazione di tali operazioni attraverso intermediari abilitati. Un ulteriore passo in avanti nel processo di liberalizzazione della circolazione dei capitali è stato fatto con il Trattato di Maastricht: in esso furono vietate le restrizioni alla circolazione e ai pagamenti tra gli Stati firmatari e fra questi e i Paesi terzi. Anche il Trattato lasciava libertà agli Stati membri di adottare strumenti di controllo di carattere fiscale.

In questo contesto nasce il D.L. 167/1990. Infatti, con la liberalizzazione valutaria se da un lato veniva favorito lo sviluppo dei mercati e il sistema economico del Paese, dall'altro, veniva meno la "rigida" canalizzazione bancaria delle operazioni da e per l'estero e, pertanto, un prezioso strumento di controllo dell'Amministrazione finanziaria su tali flussi. Invero, il timore[3] delle Finanze che la deregolamentazione potesse indurre a una serie di comportamenti evasivi ed elusivi, si è risolto nell'emanazione del Decreto. Il D.L. 167/1990, infatti, ha finalità di monitoraggio fiscale sui titolari dei capitali impiegati all'estero e, comunque, di contenimento dell'uso del contante nelle transazioni con l'estero.

Le principali innovazioni apportate del D.L. 167/1990 riguardano:

1) l'introduzione dell'obbligo in capo agli intermediari di evidenza dei trasferimenti superiori ad un determinato ammontare da e verso l'estero effettuati da residenti per mezzo degli intermediari bancari e finanziari;

[3] Nella Relazione Governativa al decreto si legge "… *era divenuto necessario approntare apposite misure di ordine fiscale idonee a consentire il controllo delle transazioni finanziarie da e verso l'estero effettuate da quei soggetti residenti che, non essendo tenuti alla redazione di bilanci, sfuggono alla concreta possibilità di indagine da parte del Fisco* …".

2) l'introduzione di alcuni vincoli a carico degli intermediari per i trasferimenti all'estero effettuati per conto di soggetti non residenti;
3) l'imposizione di particolari adempimenti a cura dei viaggiatori per l'importazione ed esportazione al seguito di denaro titoli e altri valori mobiliari;
4) l'introduzione dell'obbligo in capo al contribuente di dichiarazione annuale degli investimenti e attività estere.

In particolare, il D.L. in rassegna si struttura prendendo in esame i trasferimenti di capitale attraverso gli intermediari abilitati residenti (all'art.1) e non residenti (all'art. 2). Inoltre, agli artt. 2 e 4, vengono individuati i soggetti obbligati agli adempimenti e gli investimenti da indicare nel quadro RW. Infine, il Decreto prevede le sanzioni (art. 5, da ultimo modificato dal D.L. 78/2009) per le violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale; l'applicazione di una tassazione presuntiva (art. 6) per le somme di denaro, i certificati in serie o di massa, i titoli trasferiti o costituiti all'estero che non risultino dichiarati tra i rediti effettivi dei soggetti dell'art.4; i criteri e le modalità per l'adempimento degli obblighi stabiliti (art. 7) e l'entrata in vigore della norma (art. 9) .

D.L. 28 GIUGNO 1990, N. 167, ART. 4: I SOGGETTI INDICATI DALLA NORMA

La disciplina sul monitoraggio, per i soggetti diversi dagli intermediari, è contenuta nei pochi articoli del D.L. 167/1990. In particolare negli artt. 2 e 4 il legislatore individua i destinatari della disciplina sul monitoraggio e gli investimenti oggetto di comunicazione all'Amministrazione. L'art. 4 del D.L. 167/1990, in particolare, è stato oggetto di diverse interpretazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate la quale ha evidenziato alcune fattispecie di applicazione della norma e altre di esonero (sia oggettivo che soggettivo) dagli obblighi previsti dal Decreto. Prima di procedere all'analisi delle fattispecie prese in esame dai documenti di prassi, pare utile analizzare il dato normativo riguardo ai soggetti e agli investimenti individuati dal D.L. in rassegna.
In base agli artt. 2 e 4 del D.L. 167/1990, i soggetti residenti in Italia che devono indicare nel modulo RW gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria sono:

a) le persone fisiche;
b) le società semplici e gli enti alle stesse equiparate ex art 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito, "**T.U.I.R.**");
c) gli enti non commerciali.

Il comma 3 dell'art. 4 precisa che qualora tali soggetti siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, sono comunque tenuti ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale

comunicando i dati su apposito modulo, entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In ordine ai soggetti *sub b)* si ricorda che l'art. 5 del T.U.I.R equipara alle società semplici:

- le società di fatto non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciale (art. 5 comma 3 lett. b)
- le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni (art 5 comma 3. lett. c)

In ordine agli enti non commerciali *sub c)* si ricorda che anche il *trust* può essere qualificato come ente non commerciale e quindi soggetto agli obblighi di monitoraggio.

In sintesi, il *trust* si sostanzia in un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra un disponente (*settlor*), che trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust, e un gestore (*trustee*) che amministra tali beni nell'interesse di un beneficiario o di uno scopo prestabilito. Il principale effetto di questo istituto è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni trasferiti dal *settlor* al *trust* costituiscono un patrimonio separato non aggredibile dai creditori.

Questo istituto è stato introdotto tra i soggetti passivi I.Re.S. di cui all'art. 73 del T.U.I.R., attraverso il comma 74 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. Finanziaria 2007) e può rientrare, a seconda delle caratteristiche, tra: (i) gli enti commerciali residenti (art. 73 comma 1 lett. *b*), (ii) gli enti non commerciali residenti (art. 73 comma 1 lett. *c*) e (iii) gli enti di ogni tipo non residenti (art. 73 comma 1 lett. *d*). Il *trust*, qualificato come ente non commerciale residente, sebbene soggetto passivo I.Re.S. deve determinare il proprio reddito secondo le regole da applicarsi alle persone fisiche e utilizzare il modello Unico ENC per la dichiarazione[4]. Pertanto, anche se non espressamente indicato dalla norma, è lecito aggiungere all'elenco dei soggetti obbligati il punto:

d) *tust* non commerciali.

Dalla lettura della norma è evidente che, oltre alla qualifica del soggetto passivo, l'elemento centrale ai fini dell'adempimento degli obblighi di monitoraggio è la residenza "fiscale" nel territorio nazionale, a prescindere dunque dalla nazionalità o cittadinanza dei soggetti indicati negli artt. 2 e 4 del D.L. 167/1990.

[4]Con un recente "atto di indirizzo" del 25 maggio 2011, l'Agenzia per il terzo Settore ha affermato che anche il trust può essere una Onlus e quindi beneficiare del trattamento tributario riservato a tali enti. In base a tale documento, per ottenere la qualifica di Onlus, l'atto istitutivo del trust deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e deve contenere le clausole richieste dall'art. 10 del decreto legislativo 460/1997. Sul punto, cfr. A. BUSANI, *un trust chiamato Onlus*, in il Sole 24 Ore 7 giugno 2011, pag. 35. Sul tema si cfr. da ultimo anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1° agosto 2011, n. 38/E.

RESIDENZA FISCALE

Il concetto di residenza fiscale è contenuto nel T.U.I.R.:

- all'art. 2 commi 2 e 2bis per le persone fisiche;
- all'art. 5 co. 3 lett. d), per le società di persone e per le associazioni alle stesse equiparate;
- all'art. 73 comma 3, per le società di capitali e gli altri soggetti I.Re.S. quali, ad esempio, i *trust* e gli enti commerciali.

In sintesi, la residenza fiscale è stabilita in base a due condizioni: una temporale e una oggettiva.

La condizione temporale è che il nesso di collegamento del soggetto passivo con il territorio nazionale si verifichi per la maggior parte del periodo d'imposta.

Il requisito oggettivo, ovvero il criterio di collegamento con il territorio nazionale, varia in base ai soggetti a cui si riferisce; in specie, le persone fisiche si considerano fiscalmente residenti in Italia se sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile[5]. Con riguardo alle persone fisiche, inoltre, opera la presunzione relativa (e quindi viene invertito l'onere della prova, che diviene a carico del contribuente) per cui si considerano fiscalmente residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Paesi c.d. "black list"[6]. Anche in questo caso, se un contribuente trasferisce la propria residenza, per esempio, a San Marino (Paese presente nella lista dei territori a fiscalità privilegiata) e in caso di verifica non fornisce prova all'Amministrazione finanziaria dell'effettivo trasferimento di residenza in base all'art. 2 del T.U.I.R., si considera residente nel territorio nazionale e quindi soggetto agli obblighi impositivi e di monitoraggio.

Per gli enti e le società invece, il criterio di collegamento riguarda la sede legale, o la sede dell'amministrazione, o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Anche in questo caso, per considerare il soggetto passivo residente, basta che si verifichi una sola delle precedenti condizioni.

In particolare, la sede dell'amministrazione è intesa come sede in cui vengono prese le decisioni essenziali per la vita e l'attività della società o dell'ente, mentre per oggetto esclusivo o principale si

---

[5] In esempio, un soggetto che si trasferisce all'estero dismettendo tutti gli investimenti italiani e non producendo più alcun reddito in Italia, se non provvede a far cancellare il proprio nome dall'anagrafe della popolazione residente, oltre a dover corrispondere le imposte in Italia, dovrà compilare il quadro RW. Si ricorda che anche per le persone fisiche il T.U.I.R. all'art. 3, comma 1, prevede il c.d. *world-wide income taxation principle*, ovvero la tassazione dei redditi su base mondiale.

[6] La norma parla di "Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168*bis*". Bisogna precisare che il legislatore del 2007 (Finanziaria 2008) ha inteso sostituire la c.d. "*black list*", la lista dei paesi a fiscalità privilegiata, con una "*white list*" , ovvero una lista di paesi c.d. virtuosi, individuando per esclusione i c.d. paradisi fiscali. L'emanazione di tale lista deve avvenire tramite un decreto (ai sensi dell'art. 168 *bis* T.U.I.R.) che non è ancora stato pubblicato, pertanto, allo stato attuale, le norme fanno riferimento ai paesi non rientranti nella "*white list*", ma l'unica lista esistente è quella c.d. "*black list*".

intende quello indicato nell'atto costitutivo o nello statuto, ovvero, in assenza di tale atto, in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

Per contrastare le c.d. "esterovestizioni" il legislatore ha introdotto delle norme antielusive, in base alle quali anche per i soggetti I.Re.S. operano delle presunzioni relative, per cui, salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede amministrativa delle società ed enti che controllano, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., anche indirettamente, società o enti residenti, ovvero quelle cui il consiglio di amministrazione è composto prevalentemente da consiglieri residenti in Italia.

Ugualmente per i *trust* opera una norma antielusiva (collocata al comma 3 del citato art. 73 del T.U.I.R.) per cui, salvo prova contraria, si considerano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato i *trust*, istituiti in un Paese c.d. "*black list*", di cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia; ovvero, se successivamente alla loro istituzione , un soggetto residente effettui in favore del trust trasferimenti di beni immobili ovvero trasferisca o istituisca diritti reali immobiliari, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

ESCLUSIONI

In base agli artt. 2 e 4 del D.L. 167/1990 si considerano esclusi dall'obbligo di presentazione del modulo RW:

- le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- le società equiparate alle stesse, ovvero le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- le società di capitale e gli enti commerciali;
- i soggetti non residenti in Italia.
- gli enti pubblici e gli altri soggetti indicati nell'art. 74, comma 1 del T.U.I.R.

Come si apprende anche dalla relazione al D.L. 167/1990, l'esonero è giustificato dal fatto che tali soggetti sono tenuti a dare indicazione dei dati relativi alla consistenza dei capitali all'estero e alle operazioni di trasferimento attraverso il bilancio d'esercizio.

INVESTIMENTI E TRASFERIMENTI INDICATI DAGLI ARTT. 2 E 4 DEL DECRETO

Il Decreto prevede la comunicazione di due categorie di informazioni per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale: quelle relative alle consistenze e quelle relative ai trasferimenti. Inoltre istituisce un limite quantitativo di 10.000 euro al di sopra del quale "scatta" l'obbligo di

comunicazione all'Amministrazione finanziaria. È bene notare che tale soglia non è una franchigia per cui si è esenti fino a 10.000 euro e si è obbligati per la restante parte, ma è un limite superato il quale l'intero investimento e/o trasferimento deve essere comunicato[7].

I trasferimenti e le consistenze oggetto di monitoraggio sono indicati negli artt. 2 e 4 del D.L. 167/1990.

L'art. 2 del Decreto (titolato "trasferimenti attraverso non residenti") prevede che debbano essere comunicati tutti i trasferimenti, non connessi ad investimenti all'estero od attività estere di natura finanziaria, da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti. Questi trasferimenti, sono generalmente "operazioni correnti", ovvero trasferimenti eseguiti per cause diverse dagli investimenti o dalle attività finanziarie. Questi dati vanno inseriti nella Sezione I del modulo RW.

L' art. 4, comma 1 del D.L. 167/1990, individua come elementi da indicare nella dichiarazione di monitoraggio, se detenuti al termine del periodo d'imposta, gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. Lo stesso comma, al periodo successivo, chiarisce che si considerano di fonte estera i redditi, corrisposti da non residenti:

- soggetti alla ritenuta d'ingresso ex art. 26 co. 3 D.P.R. 600/73[8] (i.e. redditi di capitale quali interessi e altri proventi dei depositi e dei conti correnti bancari costituiti all'estero, proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine con controparti non residenti);
- assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 commi 1-bis e 1-ter[9] del D.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (i.e. interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri).

Si sottolinea che il Legislatore ha voluto qualificare i redditi di fonte estera e non i "capitali esteri" in modo da prescindere dalla localizzazione degli investimenti, per cui, ad esempio, sono redditi di fonte estera quelli derivanti da strumenti emessi in Italia, ma detenuti all'estero.

Esemplificando, l'art. 4 comma 1 prevede che debbano indicarsi in dichiarazione, qualora producano anche potenzialmente redditi tassabili in Italia, le consistenze di beni patrimoniali collocati all'estero (definiti nella norma *"investimenti all'estero"*) e le consistenze di attività di natura finanziaria, ovvero le attività da cui derivano redditi di capitale (art. 44 T.U.I.R.) o redditi

[7] Per esemplificare, se un soggetto residente, nell'arco dell'anno solare versa sul proprio conto estero 9.900 euro, per quel trasferimento non dovrà compilare la sezione III del quadro RW che riguarda i trasferimenti che interessano le attività estere di natura finanziaria; viceversa, se lo steso soggetto versa 10.100 euro, dovrà indicare nella sezione III l'intero ammontare del versamento e non solo i 100 euro che superano il limite indicato dalla norma.

[8] Per le modifiche apportate alla presente disposizione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012 , cfr. art. 2, commi 13, lettera a) e 24, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 .

[9] Per le modifiche apportate a tale disposizione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012 , cfr. art. 2, commi 18, lettera a) e 24, D.L. 13 agosto 2011, n. 138

diversi di natura finanziaria (art. 67 T.U.I.R.). L'ammontare degli investimenti esteri, patrimoniali o finanziari, deve essere indicato nel modulo RW nella sezione II.

Lo stesso art. 4 al comma 2 prevede l'obbligo di comunicare all'Amministrazione finanziaria i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti citati nel precedente comma 1. Inoltre, tali trasferimenti devono essere comunicati anche qualora al termine del periodo d'imposta i soggetti non detengano investimenti e attività finanziarie; infatti, nell'ammontare complessivo dei trasferimenti relativi agli investimenti citati, devono essere computati anche disinvestimenti. Ad esempio, dovrà adempiere agli obblighi di monitoraggio il contribuente che, detenendo un pacchetto titoli in una banca estera, nell'arco dell'anno effettui un versamento dall'Italia di 8.000 euro e un disinvestimento di 3.000 euro, in quanto, in questo caso l'ammontare complessivo dei trasferimenti (investimento più disinvestimento) è di 11.000 euro. Si sottolinea, dunque, che tra i trasferimenti da comunicare rientrano anche i disinvestimenti.

I dati dei trasferimenti relativi agli investimenti indicati nella sezione II, devono essere indicati nella sezione III del modulo RW.

In base ad una certa interpretazione dall'Amministrazione finanziaria, oggetto di monitoraggio sono gli investimenti all'estero, ma non i redditi da essi prodotti (e.g. dividendi, interessi attivi sul c/c estero, canoni di locazione). In altre parole, se un contribuente fiscalmente residente in Italia possiede un portafoglio di azioni gestito da una banca estera, i dividendi a lui distribuiti, andranno sì indicati nella dichiarazione dei redditi e tassati secondo le regole del T.U.I.R, ma non saranno oggetto di monitoraggio e pertanto non andranno indicati nel quadro RW (cfr. sul punto la Circolare n. 45/E citata e le istruzioni a UNICO 2011).

Un esempio può chiarire il quadro. Si ipotizzi che a gennaio del 2010 un persona fisica residente in Italia faccia un bonifico di 2.000.000 di euro su un conto corrente estero tramite una banca italiana. In corso d'anno effettua le seguenti operazioni:

- acquisto obbligazioni estere per 1.000.000 euro e vendita titoli (acquistati per 600.000) per 640.000 euro;
- incasso interessi per 20.000 euro;
- spese correnti con prelievo da conto corrente per 30.000 euro (ad esempio per oneri bancari);
- a fine anno trasferimento tramite bonifico di 400.000 euro in Italia.

Al 31 dicembre 2010 le consistenze degli investimenti (sezione II modulo RW) sono:

- conto corrente estero 1.300.000[10] euro
- deposito titoli 400.000[11]

Per quanto riguarda i trasferimenti si evidenzia che vanno segnalati nella III sezione del modulo RW:

- il trasferimento di 2.000.000 euro dall'Italia all'estero per costituzione del conto corrente
- il trasferimento estero su estero di 1.000.000 euro come acquisto titoli
- l'incasso di 640.000 euro derivante dalla vendita titoli. Si evidenzia che tale somma viene indicata come incasso e non come dismissione, essendo considerato come un trasferimento che incrementa l'investimento in titoli e non un disinvestimento[12].
- Il trasferimento dall'estero verso l'Italia di 400.000 euro.

Come evidenziato nella circolare 45/E/2010, non devono essere evidenziati in RW gli interessi, sebbene questi debbano essere indicati nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, e le spese correnti.

L'ambito oggettivo del D.L. 167/90, ovvero le informazioni oggetto di monitoraggio da parte delle persone fisiche, società semplici e enti non commerciali, possono essere schematizzate come segue:

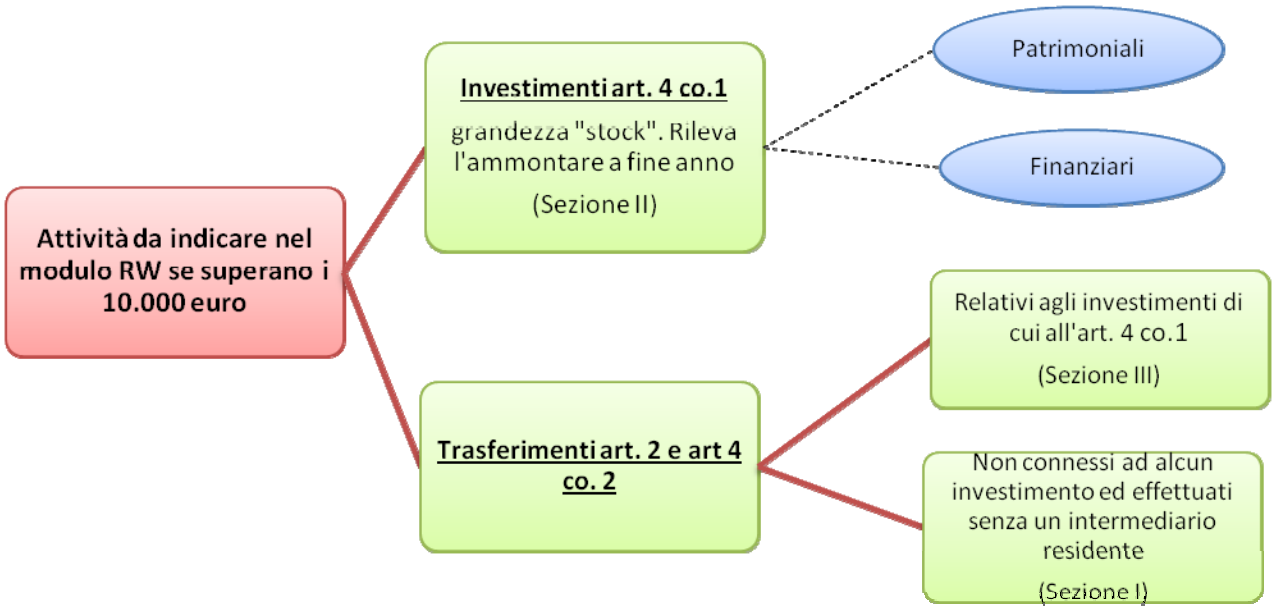

[10] Dal versamento iniziale di 2.000.000 vengono sottratti 1.000.000 per acquisto obbligazioni estere, 30.000 per spese correnti e 400.000 per trasferimento su conto italiano (disinvestimento), mentre vengono aggiunti 640.000 per l'incasso della vendita titoli e 20.000 per l'incasso degli interessi maturati su conto corrente.

[11] Dall'ammontare di 1.000.000 euro inizialmente investiti in titoli vengono ceduti titoli per un valore (storico) di 600.000 euro.

[12] L'esempio e tale opinione sono tratti da un intervento di M. PIAZZA in uno dei video "Norme e Tributi" de il Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com)

ESONERI OGGETTIVI

Gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 4 non sussistono per alcune operazioni, qualora queste avvengano attraverso gli intermediari residenti indicati all'art. 1 dello stesso D.L. 167/90[13].

In base al comma 4 dell'art. 4 sono previste tre distinte fattispecie di esonero:

a) per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, anche se non è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli art. 6 e 7 del D.Lgs. 461/97;
b) per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
c) per i depositi e conti correnti intrattenuti all'estero a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari.

GLI INTERVENTI DI PRASSI SUL MONITORAGGIO FISCALE

Dalla breve rassegna del D.L. 167/90 due aspetti sono subito evidenti:

a) l'intera normativa sugli obblighi di monitoraggio fiscale è contenuta , in sostanza, in tre soli articoli (artt. 1, 2 e 4 del decreto), di cui, uno dedicato obblighi degli intermediari e due dedicati ai contribuenti diversi dagli intermediari;
b) le definizioni fornite dal legislatore sono molto ampie e lasciano spazio a eventuali interpretazioni della norma.

Per queste due ragioni e per coordinare la disciplina sul monitoraggio valutario con alcuni interventi normativi, quali il D.L. 78/2009 e il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (in seguito, "**D.L. 78/2010**"), il D.L. 167/90 è stato oggetto, recentemente, di alcune circolari dell'Agenzia delle Entrate.

In sintesi, l'art. 13-*bis* del D.L. 78/2010 offriva ai contribuenti che avevano esportato o detenuto all'estero capitali o altre attività in violazione della normativa sul monitoraggio, di regolarizzare la propria posizione fiscale (c.d. scudo fiscale). Inoltre, lo stesso art. 13-*bis*, con il comma 7, ha apportato alcune modifiche alle sanzioni per le violazioni dei suddetti obblighi inasprendo, di fatto, il regime sanzionatorio previsto dall'art 5, commi 4 e 5, del Decreto.

L'Agenzia delle Entrate ha commentato le disposizioni dello scudo fiscale con diverse circolari di cui, la prima è la 43/E del 10 ottobre del 2009, seguita poi dalle circolari n. 48/E e n. 49/E del 2009.

[13] Gli intermediari indicati all'art.1 del D.L.167/1990 sono le banche, le società di intermediazione mobiliare (SIM) e Poste italiane Spa, le società finanziarie, le società fiduciarie e ogni altro intermediario che, per ragioni professionali, effettuano trasferimenti di denaro o attività finanziarie da o verso l'estero, o comunque, si interpongono nel'esecuzione dei trasferimenti.

Considerato che l'art. 13-*bis* mirava a sanare la posizione dei contribuenti in violazioni degli obblighi di monitoraggio, nei vari interventi di prassi l'Agenzia ha interpretato anche le disposizioni dell'art. 4 del D.L. 167/90. Nello specifico, con la circolare n. 43/E sono stati segnati due punti (di interesse ai fini di questo lavoro e meglio approfonditi nei prossimi paragrafi): il primo riguarda gli investimenti detenuti tramite interposta persona; il secondo riguarda l'interpretazione dell'inciso contenuto nell'art. 4 *"attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia*" che, secondo l'Agenzia, deve essere interpretato, a decorrere dal periodo d'imposta 2009, come riferito non solo a casi di effettiva produzione di reddito imponibile in Italia (come inteso fino ad allora) ma anche ad ipotesi in cui la produzione di redditi sia soltanto potenziale. Per quanto riguarda invece il commento al comma 7 dell'art. 13-*bis* in tema di sanzioni, l'Agenzia ha fornito commenti e interpretazioni con la circolare 12 marzo 2010, n. 11/E.

Le indicazioni della circolare n. 43/E del 2009 che, per quanto rilevanti erano fornite per via "indiretta" nel commento della norma sullo scudo fiscale, sono state recepite nelle istruzioni per la compilazione del quadro RW nel Modello Unico 2010. La poca chiarezza delle istruzioni e la stretta sulle sanzioni (fino al 50% del non dichiarato nel modulo RW) ha reso necessarie una serie di puntualizzazioni e chiarimenti sugli adempimenti prescritti dalla norma sul monitoraggio valutario. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare 43/E, ha chiarito l'ambito applicativo delle norme del D.L. 167/90, gli esoneri soggettivi e oggettivi, gli obblighi degli intermediari e singole fattispecie nella circolare n. 45/E del 2010. La trattazione sistematica di questo documento è stata poi integrata da alcune risoluzioni emanate successivamente in tema di vincite *on line*, nudi proprietari e usufruttuari, polizze estere ecc. Da ultimo, per completare il quadro della prassi più rilevante, nella circolare 15 febbraio 2011, n. 4/E di commento alle novità fiscali del D.L. 78/2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli esoneri soggettivi previsti dall'art. 38 del D.L. da ultimo citato.

La circolare 45/E definisce in prima battuta l'ambito applicativo del D.L. 167/1990 nei suoi profili soggettivi e oggettivi, quindi mette in luce gli esoneri dagli obblighi di monitoraggio. Anche in questo lavoro sarà seguito lo stesso schema: si illustreranno, alla luce dei citati interventi di prassi recepiti nelle ultime istruzioni alla compilazione del modello UNICO 2011, prima, l'ambito applicativo della norma, poi gli esoneri, nel loro ambito oggettivo e soggettivo, affrontati nelle circolari e nelle risoluzioni. Infine, si farà riferimento ai profili sanzionatori come novellati dal comma 7 dell'art. 13-*bis* D.L. 78/2009 e commentati dalla circolare 11/E del 2010.

L'AMBITO APPLICATIVO DELLA NORMATIVA SUL MONITORAGGIO FISCALE: LE INDICAZIONI FORNITE DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SU ALCUNI CASI PARTICOLARI

Analizzando gli interventi di prassi appena citati, ed in particolare le circolari 43/E del 2009 e 45/E del 2010, è possibile, individuare nei chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria due direttive interpretative delle norme sul monitoraggio fiscale: una, orientata a far evidenziare al contribuente gli investimenti che non solo producono redditi di fonte estera, ma sono redditizi anche solo potenzialmente; l'altra, volta a obbligare (anche in considerazione dell'inasprimento delle sanzioni del D.L. 78/2009) a dichiarare nel modulo RW gli investimenti di cui i contribuenti hanno la sostanziale disponibilità, sebbene siano formalmente intestati a soggetti terzi. A queste due categorie si possono ricondurre le ipotesi esaminate nei documenti di prassi, "casi particolari" già oggetto di dibattito in dottrina. In particolare l'Amministrazione illustra la condotta per la dichiarazione ai fini del monitoraggio degli immobili tenuti a disposizione, dei diritti reali immobiliari (quali usufrutto e nuda proprietà), delle attività finanziarie e patrimoniali cointestate, in comunione o detenute tramite interposta persona, delle stock options e dei trasferimenti a proprio beneficio effettuati da altri.

INVESTIMENTI ALL'ESTERO DI NATURA PATRIMONIALE A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2009

Sul fronte degli investimenti patrimoniali, ai quali sono riconducibili oltre agli immobili, le multiproprietà, gli yacht, gli oggetti preziosi, le opere d'arte e gli altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri (nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia), le circolari 43/E e 45/E hanno interpretato e ampliato l'ambito applicativo della norma sul monitoraggio fiscale, sostenendo che nella sezione II del modulo RW, a partire da UNICO 2010, devono essere indicati tutti gli investimenti patrimoniali, a prescindere dal fatto che, nel periodo d'imposta di riferimento, siano produttivi di reddito tassabile in Italia[14]. Infatti, si ritiene che la segnalazione nel quadro relativo al monitoraggio deve avvenire qualora il contribuente possegga, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, degli investimenti patrimoniali, anche se questi non sono soggetti ad alcuna tassazione in Italia.

[14] Si sottolinea che sebbene sia fatto spesso riferimento agli immobili, in quanto è la fattispecie più diffusa, le considerazioni in tema di investimenti patrimoniali tenuti a disposizione riguardano anche gioielli, opere d'arte, imbarcazioni ecc. tenute all'estero. Pertanto, per esempio, un contribuente che possiede una collezione di gioielli di valore superiore ai 10.000 euro deve comunicarlo all'Amministrazione Finanziaria previa compilazione del modulo RW, segnalando la consistenza e i relativi flussi nel periodo d'imposta.

Come accennato, l'accesso allo scudo fiscale era consentito unicamente nell'ipotesi in cui il contribuente non avesse ottemperato agli obblighi di segnalazione previsti dal D.L. 167/90. La circolare 43/E, considerato che uno dei casi più comuni di omessa/scorretta compilazione del modulo RW è quello degli immobili detenuti all'estero, ha proposto due interpretazioni sul tema: una per le violazioni "passate" e quindi sanabili con lo scudo, l'altra per l'applicazione dell'art. 4 del D.L. 167/90 a decorrere dal periodo d'imposta 2009 (UNICO 2010), quindi quale indicazione sugli adempimenti futuri.

In particolare, sulle violazioni verificatesi prima del 2009 (periodo d'imposta 2008), l'Agenzia, prendendo spunto dall'orientamento consolidato in materia, ripropone l'interpretazione (già esposta nella circolare 54/E del 2002 che faceva riferimento ad una casa in Francia, laddove non esiste una tassazione sugli immobili ai fini delle imposte dirette) per cui il discrimine per l'indicazione in RW degli investimenti patrimoniali è la loro rilevanza ai fini della tassazione in Italia. In sintesi, per i fatti ante 2009, la circolare ribadisce che gli investimenti di natura non finanziaria sono rilevanti ai fini del modulo di monitoraggio soltanto nel periodo d'imposta in cui hanno prodotto redditi imponibili in Italia. Più specificamente, secondo questa interpretazione, il quadro RW doveva essere compilato solo quando doveva essere movimentato anche il quadro RL (altri redditi) della dichiarazione.

A tal proposito vale la pena accennare al regime di tassazione degli immobili ubicati all'estero[15].

TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO SECONDO IL TUIR

In base all'art. 67, comma 1, lettera f) del T.U.I.R. i redditi derivanti da immobili situati all'estero sono qualificabili, per i soggetti che calcolano il reddito complessivo secondo le regole Irpef, quali redditi diversi. Per la determinazione di tali redditi, invece, bisogna fare riferimento all'art. 70, comma 2 dello stesso Testo Unico. In particolare, la norma disciplina due casistiche distinte:

- gli immobili soggetti ad imposizione in base a criteri catastali nello Stato ove l'immobile è situato;

[15] Per una trattazione sistematica sulla tassazione dei fabbricati situati all'estero cfr. lo studio della Fondazione Telos, "La tassazione di fabbricati situati all'estero posseduti da persone fisiche fuori dall'esercizio di attività di impresa o professionali" di ARQUILLA N. – CASTELLANI G. – FIORILLI A., 8 giugno 2009. Nel documento gli autori anticipavano l'orientamento della circolare 43/E sulla dichiarazione degli immobile nel modulo RW e, in commento alle istruzioni di Unico 2009, mettevano in evidenza che il regime di tassazione dei fabbricati non può e non deve incidere sugli adempimenti di monitoraggio.

- gli immobili per i quali non è prevista una tassazione su base catastale (nel qual caso, i presupposti per la tassazione sono generalmente costituiti dalla presenza di canoni di locazione).

Nel primo caso, l'art. 70 co. 2 del T.U.I.R. prevede che il reddito valutato all'estero concorra alla formazione del reddito in Italia in base alla valutazione effettuata nello Stato estero. Occorrerà, quindi, assoggettare a tassazione la rendita catastale dell'immobile (o i criteri comunque assunti dallo Stato estero per la valutazione) assunta al netto delle spese eventualmente riconosciute in detrazione; inoltre, al contribuente spetta il credito per le imposte pagate all'estero in base all'art. 165 del T.U.I.R. .

Nel secondo caso, invece, qualora nella legislazione del Paese ove è situato l'immobile non ci siano imposte sul reddito su base catastale[16], il contribuente italiano è tassato (ovvero concorrono alla formazione del reddito complessivo) solo sui canoni percepiti nel periodo d'imposta, ridotti del 15% come deduzione forfettaria delle spese. Pertanto, per esclusione, nel caso in cui un italiano abbia una casa a disposizione, ad esempio, in Austria, dove non esiste un' imposta su un reddito figurativo, non è inciso da alcuna imposta né in Austria né in Italia.

Riepilogando il regime di tassazione nazionale degli immobili situati all'estero in base all'art. 70 comma 2:

Normativa del Paese in cui è ubicato l'immobile	Stato dell'immobile	Modalità di tassazione in Italia dei redditi diversi
Esiste una tassazione sui redditi figurativi quantificati su base catastale (o	A disposizione (Non produttivo di redditi)	Il reddito figurativo calcolato nel paese estero concorre alla formazione del reddito complessivo al netto delle eventuali spese

[16] Riportando i dati di uno studio dell' 8 giugno 2009 della Fondazione Telos, oltre all'Italia, tra i paesi europei ed extra – europei che prevedono una tassazione su un reddito calcolato su valori catastali ci sono: Belgio, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera.
Invece tra i paesi che non tassano gli immobili a disposizione ci sono: Argentina, Austria, Canada, Cina, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Svezia e Usa.

altro criterio)		riconosciute in detrazione
Non esiste una tassazione sui redditi figurativi quantificati su base catastale (o altro criterio)	Locato (o comunque produttivo di redditi che il contribuente percepisce)	I redditi percepiti concorrono a formare il reddito complessivo nel loro ammontare ridotto del 15% a titolo di deduzione forfettaria per le spese sostenute. **Unico PF**: se i redditi prodotti sono tassati nello stato estero il contribuente deve dichiarare il reddito netto dichiarato nello Stato estero e ha diritto al credito per imposte estere e non alla deduzione del 15%
	A disposizione	**Nessuna tassazione**

Ritornando alle interpretazioni proposte dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 43/E, si è detto che per le violazioni da sanare con lo "scudo" si fa riferimento alla tesi sostenuta fino al 2008, ovvero che il quadro RW, in caso di investimenti patrimoniali, dovesse essere compilato solo nel caso in cui gli investimenti fossero produttivi di redditi tassati in Italia. Pertanto, secondo questa tesi (cfr. anche circolare 54/E del 19 giugno 2002), per un fabbricato tenuto a disposizione in Francia (fattispecie rientrante in quelle dell'ultima riga della tabella precedente) non andava compilata né la sezione II né la sezione III del modulo RW.

Da UNICO 2010, la novità in materia di monitoraggio fiscale illustrata dall'Agenzia nella circolare 43/E riguarda gli adempimenti che dovranno essere rispettati a partire dal periodo d'imposta 2009. Si afferma, infatti, (par. 2, ultima parte) che si rende necessaria una revisione della modalità di lettura dell'art. 4 del D.L. 167/90 e, dunque, a partire dal periodo d'imposta 2009, tutti gli

investimenti detenuti all'estero, anche se non suscettibili di produrre reddito tassabile in Italia, andranno evidenziati in dichiarazione.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate pare condivisibile in quanto il quadro RW è un modulo di monitoraggio[17], ovvero non ha alcun effetto impositivo né ha uno stretto collegamento con gli altri quadri, "reddituali", di Unico. Pertanto, non c'è motivo di subordinare la compilazione del modulo RW alla compilazione del quadro RL ed eventualmente CR del modello dichiarativo. Tanto è vero che anche nel caso opposto, ovvero in caso di esonero dalla compilazione del modulo RW, il sollevamento dalle comunicazioni per il monitoraggio non comporta un esonero anche dalla compilazione dei quadri dichiarativi reddituali. Infatti, i soggetti esonerati ex lege (ad esempio quelli indicati nell'art. 38, comma 13 del D.L. 78/2010) dagli adempimenti in parola, sono comunque tenuti a dichiarare i redditi prodotti dagli investimenti, patrimoniali o finanziari, e su quei redditi sono tassati nel nostro Paese. Inoltre, sempre a sostegno della posizione dell'Agenzia, si consideri che il fatto di detenere all'estero un immobile (o altra attività patrimoniale) non esclude la possibilità che in un periodo d'imposta diverso lo stesso immobile possa essere concesso in locazione ovvero ceduto generando redditi diversi ex art. 67 del T.U.I.R.

Insomma, si può sostenere che dal periodo d'imposta 2009 l'ambito applicativo della normativa sul monitoraggio fiscale si è esteso anche a una categoria di investimenti prima esclusi: gli investimenti patrimoniali che non producono redditi "attuali", ma hanno una capacità produttiva di reddito astratta o potenziale.

Per concludere, ai fini della compilazione delle sezioni II e III del modulo RW per gli investimenti patrimoniali, si ricorda che le circolari 43/E e 45/E confermano la posizione della risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002. In sostanza, si conferma che si considerano localizzati all'estero gli immobili ubicati in Italia e posseduti per il tramite di un soggetto interposto, ovvero immobili o posseduti dal contribuente per il tramite di interposta persona non residente o stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti. Sulle fattispecie di società interposte si rinvia la trattazione ai successivi paragrafi, per ora interessa sottolineare che tra gli investimenti patrimoniali da monitorare rientrano anche quelli fisicamente esistenti in Italia ma giuridicamente riferibili a soggetti non residenti.

GLI ORIENTAMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI	
Fino al 2008 (Unico 2009)	In RW solo investimenti produttivi di redditi tassati in Italia. Quindi non doveva essere compilato per gli immobili situati in Paesi che non tassano le rendite catastali (i.e. fabbricato in Francia)

[17] Sulla natura del modulo RW si è già detto nella prima parte di questo lavoro.

Dal 2009 (Unico 2010)	In RW tutti gli investimenti suscettibili di produrre redditi anche in futuro

NUDI PROPRIETARI E USUFRUTTUARI E ATTIVITA IN COMUNIONE

Premesso quanto detto in relazione agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti esteri di natura patrimoniale, la circolare 45/E ha precisato che il suddetto obbligo sussiste non solo quando la detenzione sia a titolo di proprietà, ma anche quando il contribuente sia titolare di altro diritto reale e indipendentemente dalle modalità di acquisizione di tale diritto. In altre parole, anche coloro che godono dei c.d. "diritti reali minori" su un' attività estera, sono obbligati a comunicare la consistenza dell'attività e i relativi trasferimenti, a prescindere dal fatto che tali diritti siano stati acquisiti, ad esempio, per eredità o donazione. Pertanto, nel caso in cui su un immobile all'estero coesistano diritti reali in capo a più soggetti residenti, quali ad esempio usufrutto per alcuni e nuda proprietà per altri, tutti sono obbligati alla compilazione del modulo RW.

La circolare 45/E sul punto evidenzia gli aspetti soggettivi legati all'obbligo di compilazione, e con riguardo alla valorizzazione di tali diritti ha fornito un'indicazione di base affermando che gli investimenti esteri devono essere valorizzati al loro costo d'acquisto, precisando nel contempo come, qualora l'acquisto estero non sia stato effettuato mediante pagamento di un corrispettivo in denaro, ai fini dell'individuazione del costo, si deve fare riferimento alle specifiche disposizioni contenute nel T.U.I.R.

La questione è stata meglio chiarita nella risposta ad un'istanza di interpello relativa alle modalità di compilazione del quadro RW, nel caso di un immobile situato in Francia, del quale sono titolari:

- della nuda proprietà: per il 50% il contribuente istante e per il rimanente il 50% il fratello;
- del diritto di usufrutto: al 50% ciascuno dei genitori dell'istante.

Il contribuente chiedeva chi dovesse compilare il quadro di monitoraggio fiscale e quale valore dovesse indicare in dichiarazione.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è contenuta nella risoluzione 30 dicembre 2010, n.142/E in base alla quale nel caso in cui su un medesimo bene esistano più diritti reali, quali usufrutto e nuda proprietà, tenuti agli adempimenti sul monitoraggio sono sia il titolare dell'usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto, in entrambe le ipotesi, sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera. In particolare, l'usufruttuario può cedere il suo diritto ovvero concedere in locazione l'immobile, mentre il nudo proprietario può cedere la nuda proprietà ovvero cedere o locare l'immobile una volta estinto il diritto di usufrutto e acquisita la piena proprietà.

Per quanto riguarda il valore da dichiarare, esso va verificato alla luce dei diritti concretamente esercitabili dal contribuente. In pratica, qualora l'esercizio dei diritti o di atti di disposizione del bene necessitino l'intervento degli altri comproprietari, nel modulo dovrà essere indicato solo il valore della quota-parte di propria competenza.

Sul tema la circolare 45/E citata, ha chiarito che qualora le attività finanziarie o patrimoniali siano in comunione o cointestate l'obbligo di compilazione del modulo RW è a carico di ciascun soggetto intestatario, con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso. In particolare il monitoraggio è riferito alla sola quota qualora il soggetto non possa disporre autonomamente dell'investimento, ovvero, come afferma la circolare in commento, "*l'esercizio dei diritti relativi all'intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari (ad esempio, azioni in comunione, immobili in comproprietà)*".

Nel caso di specie, dunque, sia il nudo proprietario che l'usufruttuario possono esercitare il diritto solo pro quota (in quanto di entrambi i diritti sono titolari più persone), dunque devono comunicare nel modulo RW solo il valore della quota di cui possono disporre pienamente, in proporzione al valore dell'intero diritto sull'immobile.

Quanto ai valori da riportare nella Sez. II del quadro RW in corrispondenza alle quote, come sopra descritte per nudi proprietari o usufruttuari, dovrà farsi riferimento al costo storico di acquisto maggiorato degli eventuali oneri accessori (quali spese notarili e oneri di intermediazione finanziaria), senza necessità di aggiornamenti periodici.

Più precisamente, la risoluzione chiarisce che per la "valorizzazione" della nuda proprietà bisogna fare riferimento al valore risultante dall'atto costitutivo del medesimo diritto; per l'usufrutto bisogna fare riferimento all'atto di acquisto dello stesso. Se tali evidenze non sono disponibili, si ritiene che si potrà fare riferimento, ad esempio, alle regole previste per l'imposta di registro, ovvero alle previsioni che identificano la valorizzazione di tali diritti anche in maniera estimativa[18].

Quindi, nel caso oggetto della risoluzione n. 142/E:

- ogni figlio deve comunicare nel quadro RW il 50% del valore della nuda proprietà risultante dall'atto costitutivo del diritto;
- ogni genitore deve comunicare il 50% del valore dell'usufrutto.

[18] Cfr. D. LIBURDI "Il monitoraggio fiscale e il quadro RW: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate" in Il Fisco n. 3/2011, pag. 2-435.

In sintesi, nel caso in cui un soggetto residente abbia un diritto di nuda proprietà ovvero di usufrutto su un immobile ubicato in un qualsiasi Paese estero deve dichiarare il valore del diritto (qualora si superi il limite quantitativo dei 10.000 euro) nella sezione II del quadro RW, in particolare:

	Unico titolare del diritto?	**Importo da dichiarare**	**Atto di riferimento**	**Valore di riferimento per la dichiarazione**
Nuda Proprietà	Si	Intero valore della nuda proprietà	Atto di costituzione del diritto	Costo storico di acquisto del diritto maggiorato degli oneri accessori.
	No	In proporzione alla quota di cui può disporre autonomamente, rispetto all'intero diritto		
Usufrutto	Si	Intero valore dell'usufrutto	Atto di acquisto del diritto	
	No	In proporzione alla quota di cui può disporre autonomamente, rispetto all'intero diritto		

ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI COINTESTATE (DISPONIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI)

Dalla prassi fin'ora citata e dall'analisi delle conseguenze di alcune interpretazioni delle norma sul monitoraggio fiscale, emerge che i soggetti che devono compilare il modulo RW non sono solo coloro che ottengono un reddito dall'investimento estero, ma anche coloro che possono astrattamente trarre redditi da esso.

Inoltre, secondo la circolare 45/E e alcuni orientamenti giurisprudenziali[19], sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità, ovvero la possibilità di movimentazione. Pertanto, un soggetto residente, si potrebbe trovare a dover indicare nel proprio modulo RW la consistenza degli investimenti, almeno formalmente, non propri.

Alla base di questa interpretazione della prassi e della giurisprudenza che si esprime in tal senso, vi è il principio per cui il controllo delle operazioni finanziarie può essere efficacemente ottenuto solo dando alla nozione di detenzione significato onnicomprensivo, in quanto anche la detenzione

[19] Cfr. Sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell' 11 giugno 2003, n. 9320 e del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052.

nell'interesse altrui costituisce idoneo strumento di occultamento degli investimenti e delle attività finanziarie[20]. Questa impostazione sostanzialmente va a toccare due fattispecie:

1. Attività finanziarie e patrimoniali cointestate e conti correnti con delega di firma;
2. Attività finanziarie o patrimoniali possedute per il tramite di interposta persona.

Rinviando l'analisi del punto *sub* 2) al prossimo paragrafo, in caso di attività cointestate valgono, in generale, le considerazioni già formulate sugli obblighi di dichiarazione in caso di attività in comunione o cointestate[21] ed esposte nella circolare 45/E. A tal proposito, si sottolinea che qualora non ci sia vincolo alla disponibilità o alla movimentazione delle attività (i.e. un conto corrente bancario) ognuno dei cointestatari deve indicare nel proprio modulo RW l'intera consistenza dell'investimento. Il caso richiamato dalla circolare 45/E è quello del conto corrente cointestato a entrambi i coniugi. In questa ipotesi ognuno dei coniugi ha la completa disponibilità del conto, pertanto, per le ragioni su esposte, entrambi devono comunicare all'Amministrazione l'intero ammontare del deposito estero.

Analoghe conseguenze si determinano in caso di conto corrente estero intestato a un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto, anch'esso residente. In questo caso, anche il delegato è tenuto alla compilazione del modulo RW indicando l'intera consistenza del conto corrente detenuto all'estero e dei relativi trasferimenti, qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario. È da ritenersi esclusa, in sostanza, l'esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell'ipotesi in cui il soggetto che ha la disponibilità dell'attività estera possa esercitare esclusivamente un mero potere dispositivo in ordine alle predette attività in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario. È il caso, ad esempio, degli amministratori che hanno il potere di firma su conti correnti della società in uno Stato estero e che hanno la possibilità di movimentare i capitali pur non essendo beneficiari dei relativi redditi[22].

INVESTIMENTI DETENUTI TRAMITE TRUST FITTIZIAMENTE INTERPOSTI

Il riferimento alla sostanziale disponibilità degli investimenti come requisito di soggettività passiva del D.L. 167/90, riguarda anche quei soggetti che posseggono le attività tramite interposta persona.

[20] Nella sent. n. 9320 del 2003,richiamata anche nelle decisioni successive, la Suprema Corte sosteneva che ai fini del monitoraggio sui movimenti e le giacenze di capitali esteri , l'obbligo di compilazione del modulo RW riguarda non solo gli effettivi beneficiari o i detentori occulti dei conti, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità.
[21] Cfr. quanto detto in tema di usufrutto e nuda proprietà.
[22] Questa interpretazione è stata confermata nella risposta 5.2 della circolare 28/E di Telefisco del 21 giugno 2011.

Il caso più rilevante, richiamato da ultimo dalla circolare 45/E, è quello dei *trust*[23] c.d. fittiziamente interposti. Stando a quanto chiarito dalla circolare, esiste l'obbligo di compilazione del modulo RW in capo ai soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività patrimoniali e finanziarie "formalmente" intestate ad un *trust* (sia esso residente o non residente) o altra entità. Pertanto, quando il *trust* sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio è in capo al disponente o al beneficiario, sono questi ultimi a dover adempiere agli obblighi di monitoraggio.

In sostanza si vogliono colpire quei soggetti che, per segregare il proprio patrimonio, ovvero per distaccarsi formalmente dai propri beni, trasferiscono gli stessi in un *trust*, ma di fatto ne restano i principali utilizzatori/gestori.

Tale impostazione è in linea con gli orientamenti giurisprudenziali sopra esposti. Ne consegue che il punto centrale di questa interpretazione è definire il "*trust* interposto" e chiarire quando un trust possa considerarsi tale.

In linea di principio, un *trust* è fittizio quando, nei fatti (o anche formalmente), non vengono rispettati i connotati distintivi dell'istituto[24], quali:

1. La separazione dei beni del *trust* rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari ;
2. L'intestazione dei beni medesimi al *trustee*;
3. Il potere- dovere del *trustee* di amministrare il patrimonio del *trust*.

L'interposizione si può configurare, ad esempio, ove il trustee non sia effettivamente investito di poteri dispositivi e gestionali, i quali siano, in realtà, esercitati da altri soggetti.

Il tema dell'impiego del *trust* come mero schermo formale, è stato più volte affrontato dall'Agenzia delle Entrate[25]. Tuttavia, solo con la circolare 43/E del 2009, emanata per illustrare le modalità di emersione dei beni illecitamente detenuti all'estero, l'Agenzia ha chiarito in maniera estesa il tema dei *trust* fittiziamente interposti. In quella sede, l'Amministrazione ha precisato che potevano

[23] Sulla natura dell'istituto, sui soggetti che ne prendono parte, su soggettività passiva ai fini delle imposte sui redditi e su residenza fiscale si è già detto in precedenza in occasione della descrizione deii soggetti obbligati al monitoraggio fiscale in base agli artt. 2 e 4 del D.L. 167/90.

[24] Come previsto nella Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata senza riserva nel nostro ordinamento con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

[25] Di particolare interesse sono le circolari 48/E del 6 agosto 2007, con cui l'Agenzia (subito dopo l'introduzione dei trust tra i soggetti passivi I.Re.S. avvenuta con la Finanziaria 2007) chiarisce la disciplina fiscale dei trust e precisa il concetto di "trust revocabile" già preso in esame dalla circolare 4 dicembre 2001, n.99/E. Inoltre, si segnala che con la risoluzione 17 gennaio 2003, n. 8/E, l'Agenzia ha precisato che la condizione necessaria affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi è che il potere del trustee nell'amministrare i beni in possesso del trust, e ad esso affidati dal disponente, sia effettivo. Al contrario, qualora il potere e il controllo sui beni siano riservati al disponente (*settlor*), il trust dovrà essere considerato come non operante dal punto di vista dell'imposizione diretta.

accedere alla normativa sull'emersione delle attività estere i soggetti effettivi possessori dei beni intestati al *trust* e ha fornito un elenco a mero titolo esemplificativo indicando le ipotesi in cui le attività intestate al trust si possono considerare nella disponibilità del *settlor* o del beneficiario.
Successivamente, il 27 dicembre 2010, l'Agenzia delle Entrate è tornata a fornire indicazioni sull'istituto con la circolare n. 61/E. In particolare, il documento di prassi ha precisato alcuni concetti già espressi sull'imposizione sui redditi e il fenomeno dei *trust* interposti e ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alle modalità di tassazione dei redditi di capitale secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 1, lettera g – sexies) del T.U.I.R.
A titolo meramente esemplificativo, nella circ. 43/E/2009 e nella circ. 61/E/2010, l'Agenzia delle Entrate ha individuato alcune ipotesi nelle quali il trust può considerarsi fittiziamente interposto, in quanto vengono meno i connotati essenziali dell'istituto.
Si tratta dei casi in cui:

- il disponente o il beneficiario possano in ogni momento far cessare il *trust* a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi;
- il disponente possa in ogni momento indicare se stesso come beneficiario del trust;
- il disponente o il beneficiario siano titolari di significativi poteri in virtù dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione del trust, non li può esercitare senza il consenso del disponente/beneficiario;
- il disponente abbia il diritto di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari;
- il beneficiario abbia diritto di ricevere anticipazioni di capitale[26] dal trustee.
- il trustee deve tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
- il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
- il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati

Tuttavia, si sottolinea che le ipotesi elencate dall'Amministrazione finanziaria rappresentano solo alcuni esempi in quanto non è possibile individuare a priori situazioni in cui il *trust* è un mero veicolo formale. Pertanto, anche nel caso in cui una fattispecie ricadesse in una delle ipotesi

[26] Questo esempio è riportato nella circolare 43/E del 2009, mentre la circolare 61/E richiamando tale esemplificazione sostituisce alla parola "capitale", la parola "patrimonio". Rifacendosi alle nozioni di capitale e patrimonio (che può includere capitale e reddito) ci si rende conto che secondo la circolare 61/E potrebbero rientrare in questa ipotesi tutti i trust trasparenti, nei quali sono individuati i beneficiari di reddito.

elencate, è senza dubbio necessario valutare le caratteristiche e le modalità organizzative del trust e le particolarità del singolo caso.

Al riguardo, nel caso della circolare 61/E del 2010, alcuni commentatori[27] hanno evidenziato come talune esemplificazioni negassero le caratteristiche tipiche del *trust*. Un esempio è quello della presunzione di interposizione del trust in cui "*il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari*"; in questo caso sembra ricondursi a trust non operativo quello in cui ci sia un dialogo tra *trustee* e beneficiari o disponente, sottovalutando il fatto che spesso la limitazione al potere del *trustee*, anche attraverso complessi meccanismi di consenso preventivo su singoli atti, è funzionale a meccanismi di garanzia e tutela dell'affidamento, nonché di trasparenza nei confronti dei terzi.

Come è evidente, la questione dei trust operativi solo come schermo formale è tutt'altro che risolta. Nell'economia di questo lavoro, tuttavia, interessa solo puntualizzare che nei recenti interventi di prassi che commentano l'ambito applicativo delle norme sul monitoraggio fiscale è stato precisato che l'obbligo dichiarativo delle attività estere riguarda coloro che ne hanno la disponibilità, anche se non formalmente intestatari e in questa casistica rientrano i trust fittiziamente interposti.

In estrema sintesi, nel caso in cui si accerti che non c'è una "separazione" tra le attività estere trasferite al trust e il disponente, questi deve indicare nel modulo RW (qualora sia tra i soggetti passivi) le attività formalmente trasferite al trust.

Per concludere, riepilogando le vicende dei trust legate al monitoraggio fiscale, bisogna dividere due fattispecie: (i) il caso in cui il trust sia classificabile come non commerciale e residente, quindi soggetto obbligato agli adempimenti previsti dal D.L. 167/90 e (ii) il caso in cui il trust sia usato come strumento interposto, a prescindere dalla sua natura commerciale o non commerciale. In base a queste fattispecie, nel caso in cui una persona fisica (o altro soggetto ex artt. 2 e 4 del D.L. 167/90) intesti beni a un trust, gli obblighi di dichiarazione delle attività estere possono essere così esemplificati:

[27] Cfr. M. BASTIANELLI, in "*Trusts e attività fiduciarie*" n. 2 del 2011, pag 135.

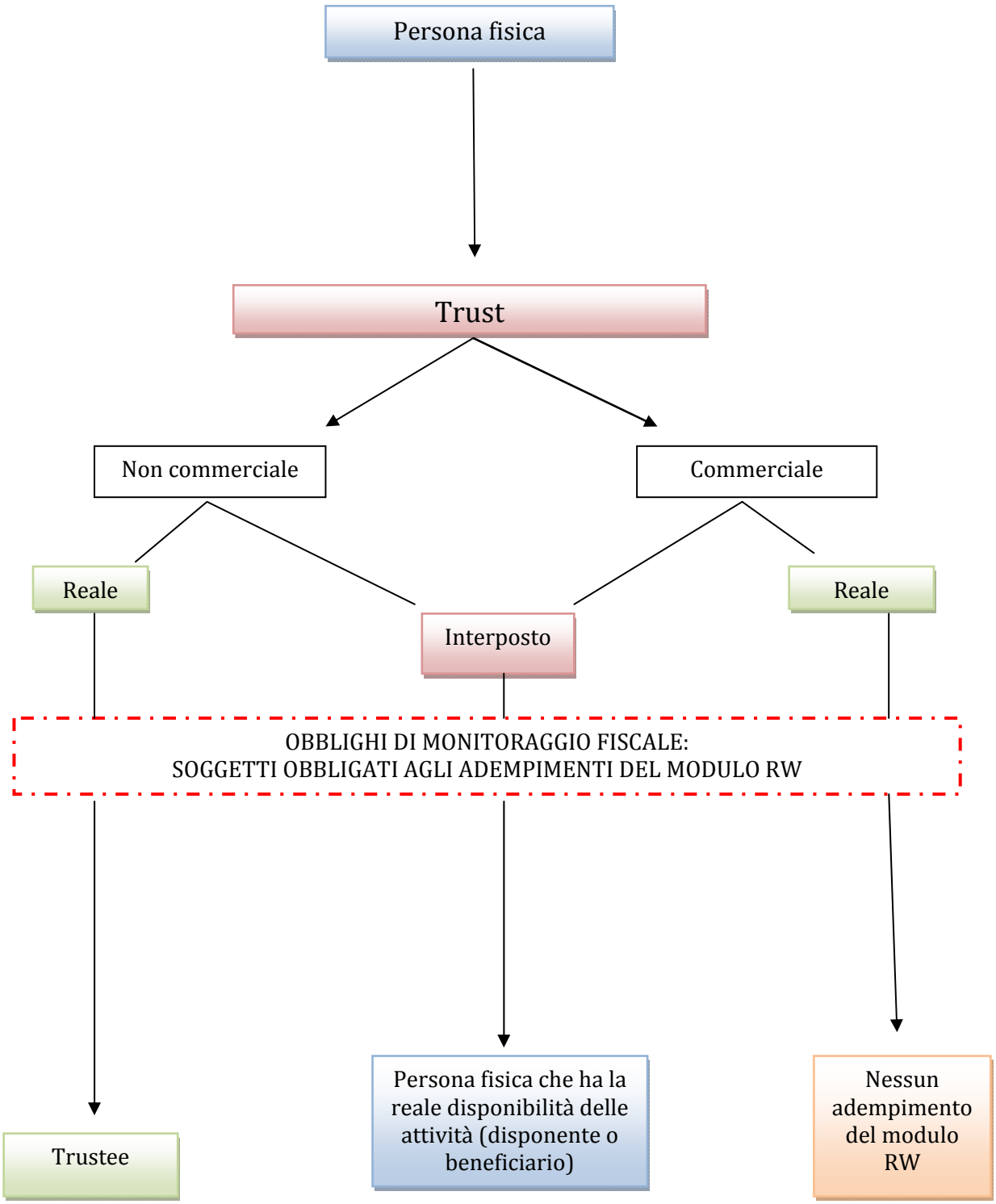
Persona fisica
Trust
Non commerciale
Commerciale
Reale
Interposto
Reale
OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE:
SOGGETTI OBBLIGATI AGLI ADEMPIMENTI DEL MODULO RW
Trustee
Persona fisica che ha la reale disponibilità delle attività (disponente o beneficiario)
Nessun adempimento del modulo RW

Si ricorda che, come precisato nella circ. 48/E del 2007, tutti gli adempimenti tributari[28] gravanti sul *trust* sono assolti dal *trustee*, pertanto anche gli adempimenti per la comunicazione delle attività che generano redditi di fonte estera ricadono in capo a questo soggetto.

Il tema dell'interposizione fittizia non si limita ai casi in cui lo schermo sia un trust, ma è riferito a tutti i casi in cui un'entità possa considerarsi un mero veicolo formale per l'intestazione di attività finanziarie e patrimoniali.

In questa casistica rientrano anche le attività detenute in Italia tramite una struttura interposta residente all'estero. L'ipotesi potrebbe essere quella degli immobili ubicati in Italia, ma detenuti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero. In tal caso, infatti, gli immobili sono considerati "detenuti all'estero", come precisato dalla risoluzione n. 134 del 30 aprile 2002. Si evidenzia, in conclusione, che la circolare 45/E del 2010 precisa che si considerano detenute all'estero anche le attività finanziarie italiane (per esempio titoli pubblici) depositate presso le filiali estere di banche residenti in Italia, ovvero intestate a società fiduciarie o ad altre persone interposte non residenti, in quanto attività potenzialmente produttive di redditi di natura finanziaria di fonte estera imponibili in Italia.

TRASFERIMENTI EFFETTUATI A BENEFICIO DI SOGGETTI TERZI

Per quello che riguarda le indicazioni della sezione III del modulo RW, ovvero i trasferimenti di denaro o titoli che interessano gli investimenti già indicati nella sezione II del modulo, l'Amministrazione ha esemplificato l'ipotesi dei trasferimenti effettuati da un contribuente a beneficio di un soggetto terzo. In altre parole, nell'ammontare dei trasferimenti da dichiarare, rientrano anche i trasferimenti che interessano l'investimento, ma sono eseguiti da soggetti diversi dal titolare.

L'esempio riportato nella circolare 45/E del 2010 è quello del padre che trasferisce denaro all'estero per consentire al proprio figlio di acquistare un immobile (tenendo sempre in conto la soglia dei 10.000 euro). In questo caso:

- il figlio, titolare dell'investimento, deve indicare nel modulo RW della propria dichiarazione dei redditi la consistenza dell'investimento (sezione II) ed i relativi trasferimenti dei quali è stato beneficiario (sezione III), in quanto il trasferimento è stato effettuato dal padre, ma a beneficio di un investimento comunque riferibile al figlio;

[28] In quanto soggetto passivo I.Re.S gli obblighi tributari cui deve adempiere il trust sono: presentare annualmente la dichiarazione dei redditi; dotarsi di un proprio codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, di partita IVA; adempiere agli obblighi di tenuta delle scritture contabili.

- il padre non ha nessun obbligo a condizione che il trasferimento sia da porre in diretta connessione con l'investimento estero posto in essere dal figlio.

Con ogni probabilità, anche questa previsione tende ad evitare che attraverso l'interposizione di un soggetto terzo un contribuente possa ovviare agli obblighi di monitoraggio. Pertanto, anche con questa interpretazione l'Agenzia delle Entrate, dando prevalenza al dato sostanziale, allarga la platea delle operazioni da evidenziare nel modulo RW.

STOCK OPTIONS

Nei chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria vengono fornite alcune precisazioni sull'esposizione delle *stock options.* Anche in questo caso, l'Agenzia delle Entrate interpreta la norma sul monitoraggio fiscale, in chiave di potenziale produttività di redditi di fonte estera. Infatti, l'esposizione nel modulo RW è obbligatoria soltanto qualora il beneficiario delle opzioni disponga di un "valore" all'estero, seppur ottenibile a seguito dell'esercizio dell'opzione.

Prima di descrivere l'interpretazione della circolare 45/E in tema di *stock options,* pare utile riepilogare brevemente e senza pretesa di esaustività, il meccanismo di funzionamento di tale strumento.

Come noto, le *stock options* rappresentano un incentivo che le società concedono ai componenti degli organi amministrativi, ovvero ai dipendenti per stimolare la loro produttività e fidelizzazione. La logica dello strumento è quella di dare gratuitamente a questi soggetti la possibilità di partecipare al capitale sociale, in modo che essi possano, in parte, partecipare ai risultati della società per cui lavorano[29]. Il vantaggio per l'acquirente è riconducibile alla possibilità di scegliere, senza variazioni di prezzo, il momento in cui esercitare l'opzione, valutando, quando è più conveniente acquistare i titoli in relazione alle loro oscillazioni del valore di borsa. Più precisamente, l'opzione può avere delle restrizioni, ovvero può essere esercitata in una data prestabilita, pertanto il titolare del diritto può scegliere liberamente se esercitare l'opzione, ma non il quando; viceversa, in piena libertà, può scegliere quando vendere le azioni sottostanti, laddove ne avrà acquisito la titolarità.

In pratica la società trasferisce gratuitamente[30] ai propri dipendenti un'opzione, ovvero il diritto ad acquistare, su azioni della società stessa; pertanto, se il costo di esercizio dell'opzione (c.d. strike) è

[29] La ratio esposta vale se il dipendente tiene le azioni nel lungo periodo, ovvero scommette sul successo dell'impresa (specula al rialzo). Non vale, se come prassi, azioni e opzioni vengono subito rivendute.

[30] Il fatto che il trasferimento delle opzioni sia gratuito permette di valorizzare le azioni sottostanti ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato (la quotazione di borsa al momento della vendita) contro le disposizioni della "legge di concentrazione" che prevede che qualsiasi scambio di azioni da parte di qualunque soggetto economico, non possa avvenire al di fuori della borsa. In questo caso il conferimento è legittimo proprio perché il dipendente non paga queste

minore del valore corrente dell'azione sottostante allora verosimilmente il dipendente ha la possibilità di realizzare un "guadagno". Il beneficiario dell'opzione potrà quindi:

- esercitare l'opzione, diventare azionista ordinario della società e quindi percepirne i dividendi ovvero vendere le azioni al momento più "opportuno";
- cedere il diritto all'acquisto (cedere l'opzione).

Il piano di assegnazione delle stock options può prevedere che l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finchè non sia trascorso un determinato periodo, il c.d. *vesting period*[31].
In pratica gli elementi caratteristici di un piano di assegnazione delle stock options sono:

- la data di trasferimento del diritto di opzione;
- il vesting period, ovvero l'arco temporale che intercorre tra la data di assegnazione dell'opzione e la data in cui è possibile esercitare il diritto d'acquisto;
- il prezzo di assegnazione che il beneficiario dell'opzione dovrà pagare per acquistare le azioni sottostanti all'opzione;
- il valore corrente delle azioni sottostanti.

In base alla combinazione di questi fattori è possibile valutare la redditività delle stock options.
Ai fini dell'imposizione reddituale, l'esercizio dell'opzione, ovvero l'acquisto delle azioni sottostanti, configura un reddito imponibile come reddito di lavoro dipendente (costituisce un c.d. *fringe benefit*, compenso in natura). In particolare, il reddito è imponibile al momento dell'assegnazione delle azioni (ovvero all'esercizio dell'opzione), ed è pari alla differenza fra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente[32].
Successivamente, l'adesione ad un piano di *stock options* può generare, in capo al beneficiario:

- redditi di capitale, laddove questi percepisca i dividendi,
- redditi diversi, laddove ceda le partecipazioni e realizzi una plusvalenza.

---

azioni/opzioni. Le azioni in quanto sono un frazionamento della proprietà dell'impresa, come qualunque proprietà, possono essere cedute gratuitamente (donazione) o contro un prezzo (vendita).
La legge di concentrazione restringe alla Borsa il luogo della vendita della proprietà d'impresa, ma non da restrizioni alla donazione.

[31] Dalla prassi americana, con *vesting* si intende l'insieme di condizioni concernenti modalità e tempi di maturazione, ossia le condizioni secondo cui le opzioni diventano esercitabili.
Anche la lunghezza del *vesting* dell'esercizio dell'opzione, è connessa con agli specifici obiettivi del piano. Qualora il piano assuma la funzione d'incentivo a lungo termine, il periodo di *vesting* sarà decisamente lungo, mentre se lo scopo del piano è quello di remunerare performance già dimostrate, non è necessario un lungo *vesting*, ma può essere opportuno un periodo di maturazione più breve.

[32] È chiaro che se questa differenza dovesse essere negativa il beneficiario non eserciterà l'opzione, in quanto andrebbe ad acquistare ad un prezzo più alto un bene sottostante che il mercato apprezza a un valore più basso.

In caso di cessione delle azioni il valore fiscalmente riconosciuto per il calcolo delle plusvalenze/minusvalenze è il valore delle azioni alla data di esercizio dell'opzione.

L'utilizzo delle *stock options* come sistema premiante ha avuto degli effetti negativi, sul sistema finanziario e sull'economia mondiale, prodotti dall'erogazione di premi sotto forma di stock options e bonus legati agli andamenti del mercato[33]. In estrema sintesi, la disciplina fiscale delle opzioni come sistema premiante da parte delle imprese che operano nel settore finanziario è stata innovata prima dall'art. 33 del D.L.78/2010 e poi dal nuovo D.L. 98/2011. Con il primo provvedimento si è introdotta per i dirigenti e i collaboratori di imprese del settore finanziario un'aliquota addizionale del 10% sugli emolumenti variabili predetti, per la parte degli stessi che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione. Successivamente, con il D.L. 98/2011 si è inasprita la disciplina fiscale delle stock options corrisposte a dirigenti e manager di banche e altri intermediari finanziari di cui all'art. 59 del Tub, mediante l'aumento della quota di reddito imponibile colpita dall'addizionale del 10%.

Ai fini degli adempimenti di monitoraggio fiscale, già la circolare 49/E del 23 novembre 2009 aveva evidenziato che l'obbligo di indicare le consistenze e i trasferimenti al termine del periodo d'imposta, riguarda solo i titoli o i diritti il cui prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso si può sostenere che il beneficiario disponga di un valore all'estero. Inoltre, in caso sia previsto un periodo in cui non è possibile esercitare l'opzione, la comunicazione degli investimenti non deve essere fatta fino al termine di tale periodo. La circolare 45/E ha confermato questo schema precisando ulteriormente che se durante il *vesting period* è possibile cedere il diritto d'acquisto a terzi, allora il contribuente dovrà evidenziare nel modulo RW il valore dell'opzione, in quanto questo è un diritto che potenzialmente produce un reddito di fonte estera. Tale struttura interpretativa pare in linea con quanto già detto a riguardo degli adempimenti per le attività di cui si ha la disponibilità e sono solo potenzialmente produttive di redditi di fonte estera.

Per quanto riguarda la valorizzazione dei diritti di opzione da indicare nella dichiarazione di monitoraggio si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha precisato (circ. 45/E del 2010 par. 4) che l'elemento centrale a tali fini è costituito dal costo storico dell'attività finanziaria o dell'investimento come risultante dalla relativa documentazione probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accessori.

Il criterio del costo vale anche con riferimento ai diritti di opzione offerti ai lavoratori soggetti agli obblighi di monitoraggio. In mancanza del costo specifico delle opzioni (opzioni gratuite), deve

[33] Per l'approfondimento sul tema del collegamento tra sistemi remunerativi dei dirigenti e la crisi finanziaria dei nostri giorni Cfr. E. BATTISTONI con prefazione del prof. M. ARTIACO "La remunerazione degli amministratori: gli sviluppi dopo la crisi finanziaria " FONDAZIONE TELOS, 29 giugno 2011 www.fondazionetelos.it.

essere riportato direttamente il costo riferito alle azioni sottostanti (prezzo delle azioni fissato alla data dell'offerta come risultante dal piano di assegnazione, ossia il prezzo di esercizio). Tale impostazione, sebbene nei documenti di prassi non sia stata evidenziata in maniera esplicita, fa presumere che anche nei periodi d'imposta successivi all'esercizio delle opzioni le consistenze da indicare nella sezione II del modulo RW debbano essere valorizzate al costo storico. Riguardo al valore delle azioni sottostanti al termine del periodo d'imposta, da indicare in caso di opzioni gratuite, invece, non è chiaro se debba essere inteso il valore normale ex art. 9 del T.U.I.R. , o il valore puntuale dell'azione al 31 dicembre.

ESONERI: CASI AFFRONTATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La norma sul monitoraggio fiscale individua i soggetti destinatari degli obblighi dichiarativi negli artt. 2 e 4 del D.L. 167/90 e quindi, per esclusione, i soggetti non obbligati (cfr. pag. 9)

Dalle indicazioni della circolare 45/E/2010, deve ritenersi, inoltre, che l'obbligo dichiarativo in parola non riguardi tutte le organizzazioni di beni prive di soggettività tributaria ai fini delle imposte sui redditi, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento e i fondi pensione[34].

A parte tali esclusioni, alcune norme individuano fattispecie in cui pur essendoci i requisiti (soggettivi o oggettivi) di applicazione della norma, è previsto un esonero dagli obblighi dichiarativi.

In sintesi, gli esoneri soggettivi sono di due tipi:

- quelli previsti dal D.L. 78/2010 che individua particolari categorie di lavoratori all'estero;
- quelli che riguardano i soggetti che hanno aderito al c.d. "scudo fiscale *ter*" (introdotto dal D.L. 78/2009).

Gli esoneri oggettivi, invece, possono essere ricondotti per lo più alla circostanza che le attività estere siano detenute e/o amministrate attraverso un intermediario residente in Italia.

La circolare 45/E del 13 settembre 2010 ha illustrato le ipotesi di esonero dagli obblighi di comunicazione delle attività detenute all'estero.

Tuttavia è bene precisare che, in virtù del principio più volte ricordato per cui il monitoraggio delle attività estere e la dichiarazione dei redditi a fini impositivi sono adempimenti separati, le ipotesi di esonero non fanno venir meno l'obbligo di autodichiarazione e imposizione dei redditi derivanti dalle attività estere non inserite nel modulo RW. Pertanto, se il contribuente è esonerato, ad esempio, dal segnalare la detenzione di un pacchetto titoli detenuti all'estero, non è esente dalla

[34] Cfr. in tal senso N. ARQUILLA, "Gli esoneri soggettivi e oggettivi dalla compilazione del quadro RW in UNICO", in Corriere Tributario 19/2011, pag 1582.

dichiarazione e imposizione degli eventuali dividendi percepiti o delle plusvalenze/minusvalenze realizzate in caso di vendita delle azioni.

AMBITO SOGGETTIVO

La circolare 43/E del 2009 ha precisato che i contribuenti la cui residenza fiscale in Italia è determinata *ex lege*, ovvero in base ad accordi internazionali ratificati in Italia e che prestano in via continuativa attività lavorativa all'estero, non sono soggetti all'obbligo di compilazione del modulo RW in relazione al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o di altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte. Per i lavoratori all'estero non rientranti in questa fattispecie, ovvero coloro per i quali non esiste una disposizione specifica che ne determini la residenza in Italia, restano obbligatori gli adempimenti di monitoraggio fiscale.

La circolare 11/E del 12 marzo 2010, integrando i chiarimenti della circolare 48/E sulle modalità di regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori dipendenti che, in relazione alla propria attività lavorativa svolta all'estero, avevano commesso violazioni in materia di monitoraggio fiscale, ha chiarito le modalità di regolarizzazione di tali irregolarità commesse fino al 2008[35].

In questo contesto si è innestato l'art. 38 del D.L. 78/2010, c.d. decreto anti-crisi che, per semplificare gli adempimenti dichiarativi di alcuni soggetti, ha introdotto ulteriori deroghe agli obblighi di monitoraggio per i lavoratori all'estero.

SOGGETTI INDICATI NELL'ART. 38, COMMA 13 DEL D.L. 78/2010

L'art. 38, comma 13 del D.L. 78/2010, confermando l'interpretazione già fornita dall'Agenzia delle entrate nelle circolari 48/E del 17.11.2009[36] e 11/E del 12.3.2010, ha previsto l'esonero dall'obbligo di monitoraggio per:

a) i lavoratori all'estero, ovvero coloro che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE), la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dall'art. 2 del T.U.I.R., in forza di accordi internazionali ratificati in Italia;

[35] Precisamente, l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha prorogato i termini degli adempimenti richiesti per sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW da parte dei lavoratori all'estero. Pertanto, la circolare 11/E integrava i chiarimenti già contenuti nella richiamata nella circolare 48/E.

[36] Vedi D. LIBURDI "Circolare n. 48/E del 17 novembre 2009 - Scudo fiscale-ter: applicazione del monitoraggio fiscale ai lavoratori frontalieri, in "il fisco" n. 44 del 30 novembre 2009, pag. 2-7331.

b) i c.d. frontalieri, ovvero coloro che sono fiscalmente residenti in Italia, ma prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi (per esempio Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Austria ecc.). Sono frontalieri, ad esempio, quei soggetti che quotidianamente si recano in uno Stato limitrofo per lavorare e dopo l'orario di lavoro ritornano in Italia.

La risoluzione 128/E del 10 dicembre 2010 ha chiarito che la condizione soggettiva deve sussistere alla data del 31 dicembre, dovendosi in tale data verificare anche i presupposti di esistenza all'estero delle attività da dichiarare. Ovviamente, la stessa risoluzione rimarca che la "continuità" nell'attività lavorativa è un connotato caratterizzante la condizione di lavoratore estero e, pertanto, ai fini dell'esonero non basta che il lavoratore presti la sua attività all'estero al termine del periodo d'imposta, ma essa deve essere protratta nel tempo. Per riempire di significato il concetto di continuità si può far riferimento alla "maggior parte del periodo d'imposta" previsto dal T.U.I.R., ovvero per almeno 183 giorni nell'arco dell'anno, per un periodo non necessariamente ininterrotto. Recentemente, la circolare 28/E del 21 giugno 2011 con la risposta contenuta nel paragrafo 5.3 ha chiarito che l'esonero in parola è strettamente collegato alla qualificazione di lavoratore estero, pertanto le attività e i beni oggetto d'esonero sono solo quelli detenuti nel periodo di prestazione continuativa di lavoro all'estero e non anche quelli detenuti prima.

Per i soggetti ex art. 38 del c.d. D.L. anti-crisi, l'esonero di segnalazione riguarda non solo il conto corrente di appoggio dello stipendio, ma anche tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero. Ciò nonostante ci sono delle differenze per le due categorie elencate.

I soggetti *sub* a), per i quali l'agevolazione è estesa anche al coniuge qualora non eserciti un'attività lavorativa autonoma e ai figli a carico, sono dispensati dalla comunicazione di tutte le attività patrimoniali e finanziarie in qualsiasi Paese o territorio queste siano detenute e per tutto il periodo in cui prestano attività all'estero. Di conseguenza, qualora al termine del periodo d'imposta il lavoratore abbia cessato l'attività lavorativa, gli obblighi di compilazione del quadro RW devono essere assolti regolarmente. La *ratio* della disposizione normativa, è quella di esonerare dagli obblighi previsti in materia di monitoraggio fiscale quei soggetti che presumibilmente effettuano degli investimenti all'estero con redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa *in loco*, pertanto si tratta di comprendere se l'esonero in questione possa operare anche per investimenti acquisiti in periodi di imposta precedenti quando nel Paese estero non era svolta alcuna attività di lavoro[37].

[37] Cfr. D. LIBURDI "Risoluzione n. 128/E del 10 dicembre 2010 - Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sugli esoneri in materia di monitoraggio fiscale" in "il fisco" n. 47 del 2010, pag. 2-7702.

La condizione di continuità dell'impegno lavorativo vale anche per i c.d. frontalieri, tuttavia, per questi lavoratori, l'esonero è limitato alle sole attività detenute nel Paese in cui esercitano l'attività lavorativa e non a tutte le attività estere, come nel caso dei dipendenti pubblici.

La norma in parola decorre a partire da UNICO 2009. Per gli stessi soggetti, le irregolarità pregresse fino al 2008, potevano essere sanate con un procedimento e un sistema sanzionatorio semplificato, diverso dallo scudo fiscale, in considerazione della presupposta carenza di volontà di porre in essere comportamenti illeciti finalizzati all'occultamento di disponibilità finanziarie all'estero[38]. Le indicazioni per l'applicazione dell'art. 13 *bis* del D.L. 78/2009 a queste categorie di lavoratori dipendenti residenti in Italia ma che prestano la loro attività lavorativa all'estero, sono contenute nella circolare 48/E del 2009 e 11/E del 2010.

SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLO "SCUDO FISCALE"

Come noto, l'art. 13 *bis* del D.L. 78/2009 ha riproposto la possibilità di far emergere le attività detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. I contribuenti che hanno beneficiato di questa norma erano tenuti a presentare una dichiarazione riservata delle attività emerse, beneficiando della riservatezza e della preclusione dell'accertamento degli imponibili riferiti a tali attività. Per l'adesione al c.d. "scudo fiscale *ter*", i contribuenti potevano decidere se rimpatriare fisicamente o giuridicamente le attività, oppure, procedere alla regolarizzazione delle stesse. Le due procedure sono commentate e descritte nella circolare n. 43/E del 2009, ma si possono riassumere, evidenziando che:

- il rimpatrio consisteva nel trasferimento in Italia delle attività detenute abusivamente all'estero. Poteva essere effettuato per il denaro e le altre attività detenute in qualsiasi Paese. Per il denaro e le attività finanziarie si poteva conferire agli intermediari abilitati l'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero.

  Il rimpatrio si considerava eseguito al momento in cui l'intermediario assumeva formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione il denaro e le attività finanziarie, in modo da poter effettuare gli adempimenti sostanziali e formali obbligatori per la legge italiana, a prescindere dal materiale trasferimento nel territorio dello Stato (rimpatrio giuridico). Per le attività inidonee a formare oggetto dei rapporti predetti (i.e. immobili) il rimpatrio poteva avvenire attraverso la stipula di un contratto di amministrazione con società fiduciarie residenti, anche senza ricorso all'intestazione fiduciaria. Infine, ulteriore modalità di rimpatrio giuridico (per beni che per loro natura non

[38] La presunzione nasce dal fatto che le risorsi che confluiscono sul conto corrente estero generalmente sono soggette a prelievo alla fonte. Per la procedura di regolarizzazione semplificata cfr P.FORMICA, "Per i transfrontalieri regolarizzazioni "semplificate" " in Pratica Fiscale e Professionale, n. 47/2009, pag.22.

potevano essere rimpatriati fisicamente né regolarizzati) era quella del trasferimento delle partecipazioni di una società all'uopo costituita in cui dovevano essere conferite tutte le attività oggetto di rimpatrio.

- La regolarizzazione era possibile oltre che per le somme di denaro e le attività finanziarie, anche per gli investimenti esteri di natura patrimoniale (immobili, quote di diritti reali, le c.d. multiproprietà, gli yacht ecc) detenuti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni fiscali in via amministrativa con l'Italia. Nel caso della regolarizzazione, le attività continuano ad essere mantenute all'estero anche dopo la presentazione della dichiarazione riservata.

Per effetto dell'art. 13-*bis* del d.l. 78/2009 [39] come interpretato dalle circ. 43/E del 2009 e dalla 3/E del 2010, i soggetti che abbiano presentato la "*dichiarazione riservata delle attività emerse*" è previsto l'esonero dalla compilazione del modulo RW. La *ratio* della previsione è evidente: le attività "scudate" sono conosciute dall'Amministrazione Finanziarie nel periodo in cui vengono dichiarate e, in base alle modalità di emersione, conoscibili in futuro senza la necessità che il contribuente le dichiari di anno in anno. Pertanto, se l'esonero per i soggetti aderenti allo scudo fiscale è pacifico, la durata della deroga dipende dalla data di presentazione della dichiarazione riservata e dalla procedura di emersione utilizzata.

In generale, in base alla data[40] di presentazione della dichiarazione riservata sono previsti i seguenti esoneri:

- i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione nel 2009 sono esonerati dalla presentazione del modulo RW per il periodo d'imposta 2009 (UNICO 2010);
- i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione nel 2010 sono esonerati dalla presentazione del modulo RW per i periodo d'imposta 2009 e 2010 (UNICO 2010 e 2011);
- i soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata con cause ostative risolte nel 2010 sono esonerati per i periodi d'imposta 2009 e 2010, sempreché le cause ostative si siano risolte e il contribuente abbia perfezionato la procedura di emersione entro il termine del 31 dicembre 2010.[41]

---

[39] La norma richiama l'art. 14 co. 5 del DL 350/2001 (conv. L. 409/2001), in cui è previsto l'esonero dalle "*dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente, ove la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002*".

[40] Si ricorda che il comma 6 dell'art. 13 bis del d.l. 78/2009 stabilisce che le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione potevano essere effettuate dai soggetti interessati nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2009. Successivamente, l'art. 1 del d.l. 194/2009 ha prorogato il temine di presentazione della dichiarazione riservata al 30 aprile 2010.

[41] Cfr. circolare del 30 novembre 2009, n. 50/E.

Inoltre, in base alle modalità di emersione e alla successiva detenzione/gestione delle attività estere l'esonero è:

- definitivo, per le attività oggetto di **rimpatrio fisico**. In questo caso l'obbligo di compilazione del modulo RW viene meno in quanto le attività non sono più detenute all'estero ma si trovano fisicamente in Italia.
- permanente fino a quando le attività si possono considerare come esistenti in Italia, in caso di **rimpatrio giuridico**.

In altre parole, fin quando le attività i beni e le attività siano oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione presso un intermediario residente il contribuente è esonerato dalla presentazione del modulo RW. Viceversa, qualora il rapporto con l'intermediario residente venga meno e i beni o le attività siano riallocate all'estero, fermo restando gli esoneri per il periodo legato alla presentazione della dichiarazione riservata, il contribuente è obbligato alla presentazione del modulo RW per le attività e i beni non affidati all'intermediario.

- temporaneo in caso di **regolarizzazione** (con questa modalità le attività restano all'estero). L'esonero è legato al periodo di presentazione della dichiarazione riservata, pertanto i contribuenti sono obbligati alla presentazione del modulo RW a partire dal periodo d'imposta 2010 per le attività scudate nel 2009 e dal periodo d'imposta 2011 per le attività scudate nel 2010.

Combinando le predette condizioni, l'esonero per i soggetti che hanno aderito allo scudo fiscale può essere così schematizzato:

	Presentazione dichiarazione riservata. Periodo d'imposta	Periodo d'imposta d'esonero dalla presentazione RW.	Obbligo di presentazione RW.
RIMPATRIO FISICO	2009	2009	L'esonero è definitivo fino a quando i beni e le attività sono in Italia
	2010	2009 -2010	
RIMPATRIO GIURIDICO	2009	2009	Quando termina il rapporto con
	2009 – 2010	2009 – 2010	

			l'intermediario residente.
REGOLARIZZAZIONE	2009	2009	2010 (UNICO 2011)
	2010	2009 – 2010	2011 (UNICO 2012)

AMBITO OGGETTIVO

Gli esoneri oggettivi previsti dalla norma sul monitoraggio fiscale sono principalmente collegati alle attività di natura finanziaria. Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del d.l. 167/90 gli obblighi di comunicazione non sussistono per le attività estere di natura finanziaria affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

La condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso un intermediario è stata commentata dall'Amministrazione Finanziaria (circ. 45/E/2010) nel senso di rendere applicabile l'esonero anche nel caso in cui l'intermediario "*non abbia applicato sui proventi alcuna forma di prelievo alla fonte*". Tale interpretazione rende evidente che l'esonero "oggettivo" dalla compilazione del modulo RW non è collegato alla funzione dell'intermediario residente quale sostituto d'imposta, ma al fatto che questi abbia diritto a riscuotere i proventi di natura estera per conto del contribuente, ovvero abbia l'obbligo (previsto dall'art. 1 del decreto sul monitoraggio fiscale) di rilevare e segnalare all'Amministrazione Finanziaria i flussi di attività finanziarie estere dei soggetti ex art. 2 e 4 D.L. 167/90. Si ricorda, infatti, che ai fini del monitoraggio, gli obblighi di rilevazione in capo agli intermediari finanziari sono limitati a quelle fattispecie per le quali i contribuenti sono tenuti ad adempiere agli obblighi di dichiarazione e , in linea di massima, per le quali non sono previsti a carico degli intermediari altri specifici obblighi di comunicazione.

Le esclusioni dalla presentazione del modulo RW nei casi citati, su un piano sistematico, trovano la loro giustificazione nel fatto che, essendo canalizzati attraverso gli intermediari finanziari italiani, i flussi finanziari sono segnalati all'Anagrafe tributaria, oppure, sono regolati nell'ambito di contratti e rapporti in relazione ai quali l'intermediario applica le imposte sostitutive (risparmio amministrato e risparmio gestito), oppure, infine, i medesimi flussi finanziari riguardano redditi assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da parte dell'intermediario residente.

In questo contesto si innestano le fattispecie di esonero trattate dall'Agenzia delle Entrate nella prassi in commento.

CONTI CORRENTI DETENUTI ALL'ESTERO

Un chiarimento molto importante, fornito dalla circolare 45/E, riguarda i conti correnti esteri. Il contribuente che detiene un conto corrente in un Paese estero è dispensato dalla comunicazione delle consistenze e dei flussi dell'attività qualora egli dia apposita disposizione alla banca estera, presso la quale è detenuto il conto, di bonificare gli interessi maturati sul conto estero, immediatamente e comunque entro il mese della maturazione, su un conto corrente italiano intestato al contribuente. In tal caso l'intermediario italiano applica la ritenuta d'ingresso ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600[42]. La canalizzazione sul conto corrente italiano può essere disposta dal contribuente anche per i conti correnti infruttiferi, nel presupposto che l'incarico può avere ad oggetto anche i proventi futuri. L'esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento di un intermediario residente, anche nel caso in cui quest'ultimo non abbia applicato sui proventi alcuna forma di prelievo alla fonte (a titolo di imposta sostitutiva o di ritenuta a titolo d'acconto o d'imposta). La questione è stata ulteriormente ribadita nella risoluzione 141/E/2010 in tema di tassazione e monitoraggio delle vincite *on line*.

La risoluzione da ultimo richiamata, nella parte finale, indica fattispecie di esenzione dagli obblighi di monitoraggio applicabili al caso in esame:

1. con riferimento alla Sezione II, non devono essere indicati i saldi dei conti correnti detenuti all'estero, anche di importo superiore a Euro 10.000, quando il contribuente dia disposizione alla banca estera di trasferire gli interessi maturati sul conto estero, entro il mese della maturazione, su un conto corrente italiano intestato al contribuente. In tal caso, evidentemente, si assicura la tassazione in Italia dei redditi esteri, e dunque l'Amministrazione Finanziaria non ha più necessità di monitorare l'investimento estero;
2. con riferimento alla Sezione III, non scatta l'obbligo di indicare i trasferimenti dall'estero, quando le vincite siano spese mediante carte di credito o assegni esteri, per il sostenimento di spese correnti o per l'acquisto di beni, anche se di importo superiore a Euro 10.000.

Esemplificando il caso della risoluzione 141/E e in base alle altre indicazioni di prassi è possibile chiarire meglio il quadro degli esoneri relativi a un conto corrente detenuto all'estero.

Si ipotizzi un soggetto che a gennaio 2010 effettua un versamento di 15.000 euro su un conto corrente infruttifero detenuto presso un intermediario che ha sede nell'Isola di Mann, per

[42] L'ordine di bonifico dei proventi dovrà contenere l'ammontare lordo del provento e l'eventuale ritenuta applicata all'estero.

partecipare ai giochi di un casinò *on line* che non ha sede in Italia. Le vincite relative ai giochi vengono accreditate sul suddetto conto e le disponibilità ad esso relative vengono utilizzate per acquisti all'estero tramite carta di credito estera. A novembre 2010 il soggetto trasferisce sul conto corrente detenuto presso una banca italiana 20.000 euro; al 31 dicembre la consistenza del conto corrente è di 12.000 euro. Nel 2011 lo stesso soggetto conferisce alla banca estera l'incarico di bonificare immediatamente gli eventuali interessi maturati (si ricorda che il conto corrente è infruttifero) sul conto corrente italiano.

Adempimenti modulo RW periodo d'imposta 2010

- nella sezione II deve indicare la consistenza del conto corrente estero al 31 dicembre di 12.000 euro;
- nella sezione III il trasferimento iniziale di 15.000 euro dall'Italia all'estero per l'accensione del conto corrente;
- nella sezione III il trasferimento di 20.000 euro dal conto estero a quello italiano;
- non è obbligato a nessun adempimento per i pagamenti con carta di credito estero non essendo questi trasferimenti per investimenti ed essendo effettuati estero su estero.

Adempimenti modulo RW periodo d'imposta 2011 (dopo incarico di bonifico su conto corrente italiano)

- il contribuente non è obbligato a nessuna indicazione nel modulo RW (con riguardo alle operazioni che interessano i trasferimenti dal conto estero a quello italiano).

POLIZZE ASSICURATIVE

Sulle considerazioni sopra esposte si fonda altresì la previsione di esonero per le polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere per il tramite di un intermediario finanziario residente. Come precisato dalla circolare 45/E, anche in questo caso il contribuente deve conferire all'intermediario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi. In caso contrario, il contribuente residente deve indicare nel modulo RW, sezione II, la consistenza della polizza al termine del periodo d'imposta (ovvero il montante dei premi versati nell'anno in corso e in quelli precedenti) e nella sezione III i trasferimenti finanziari da e verso l'estero effettuati nel corso dell'anno in relazione alla polizza assicurativa.

La risoluzione n. 15/E del 18 febbraio 2011, ha chiarito che l'esonero compete a prescindere che a conferire all'intermediario finanziario l'incarico di regolare i flussi relativi all'investimento sia

l’emittente dell'attività finanziaria o il contribuente. Ciò che rileva ai fini dell'esonero, infatti, è soltanto l'esistenza di un intermediario finanziario che regola i flussi connessi all'investimento e al disinvestimento il quale, in forza del suo *status*, è tenuto - a seconda dei casi - ad operare il prelievo fiscale sul reddito (se previsto dall'ordinamento) ovvero ad eseguire le comunicazioni previste dalla normativa sul monitoraggio fiscale o dalle disposizioni che regolano la segnalazione dei dati fiscalmente rilevanti all'Amministrazione finanziaria (*i.e.* modello 770).

In altre parole, è necessario che il contribuente riceva la prestazione assicurativa per il tramite di un intermediario residente, a prescindere che sia il contribuente a dare disposizioni di trasferimento su un conto italiano, ovvero che sia la compagnia estera ad obbligarsi a effettuare il pagamento della stessa prestazione presso un intermediario bancario italiano individuato dal contraente o dalla compagnia stessa. In entrambi i casi l’esigenza informativa dell’Amministrazione può dirsi soddisfatta.

Nell’ultima parte della risoluzione 15/E del 2011 citata l’Agenzia delle Entrate ha anticipato che l'intera casistica delle operazioni riguardanti le polizze di assicurazione (ad esempio, i cambiamenti di intestazione, la revoca dei contratti di amministrazione) sarà oggetto di apposite evidenze nell'ambito delle segnalazioni dovute con il modello 770.

ATTIVITÀ DETENUTE ALL’ESTERO IN AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA

Le società fiduciarie rientrano tra quei soggetti nei cui confronti può essere esercitata l’opzione per l’applicazione del regime di risparmio amministrato; pertanto, coerentemente con la struttura degli esoneri in commento, la canalizzazione tramite una società fiduciaria residente dei flussi reddituali esteri, esonera il contribuente dalla comunicazione delle attività estere sottostanti.

Una prima riflessione sul tema riguarda la lettera dell’art. 10 del D.lgs. n. 461/1997 che prevede che l’affidamento in amministrazione alla fiduciaria esoneri il contribuente dagli obblighi di dichiarazione in RW delle sole attività finanziarie e non anche quelle patrimoniali. La circolare 45/E ha precisato che l’esonero si estende anche agli investimenti patrimoniali, qualora questi siano oggetto di rimpatrio. Da ultimo la risoluzione n. 61/E del 31 maggio 2011, in linea con le istruzioni di UNICO 2011, sembra ammettere l’esonero per tutti i tipi di attività a prescindere che siano state oggetto di rimpatrio. Senza dubbio tale aspetto potrà essere ulteriormente chiarito dall’Amministrazione Finanziaria.

Un’altra riflessione sulle fiduciarie, interposte nella detenzione di attività estere riguarda la potenziale assenza dell’intestazione delle attività alle medesime società.

Come già accennato, l’esonero dalla presentazione del modulo RW è previsto anche nel caso in cui alla fiduciaria siano conferiti, previo mandato, poteri di amministrazione del patrimonio e non già l’intestazione delle attività amministrate. A tal proposito è utile ricordare che nell’ambito della

procedura dello “scudo fiscale *ter*” è stata riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare il c.d. “rimpatrio giuridico” di alcuni beni conferendo alle società fiduciarie un mandato ad amministrare i beni rimpatriati, senza l’intestazione degli stessi alle medesime società. In particolare, con la circolare 49/E del 2009 è stato precisato che il rapporto di amministrazione senza intestazione deve avere ad oggetto l’attuazione di un mandato, ovvero il compimento di singoli atti giuridici di amministrazione del bene. Attraverso detti atti la fiduciaria compie un’amministrazione avente ad oggetto la conservazione del patrimonio del cliente attraverso l’esercizio dei diritti spettanti a detto patrimonio. Il contribuente, dal canto suo, si impegna a comunicare alla società fiduciaria ogni informazione circa i flussi reddituali anche non fiscalmente rilevanti relativi ai beni rimpatriati e si impegna a non compiere atti di gestione o amministrazione senza preventiva informazione della società fiduciaria. In caso di scadenza del contratto di amministrazione fiduciaria o di revoca del mandato, gli obblighi di monitoraggio “ritornano” in capo al contribuente.

In generale, si ricorda che, in caso di rimpatrio, è previsto l’esonero (definito “soggettivo” nel precedente paragrafo) di presentazione del modulo RW per il periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione riservata e per i periodi in cui le attività siano depositate, amministrate o gestite per il tramite di un intermediario residente.

FLUSSI REGOLATI IN ITALIA

In ultimo, con riferimento agli obblighi di dichiarazione dei flussi nella sezione III del quadro RW, la circolare 45/E ha precisato che non devono essere indicati i flussi (pagamenti e incassi) regolati esclusivamente in Italia anche se relativi ad investimenti esteri. In questo caso la dichiarazione riguarderà la sola sezione II, cioè gli investimenti esteri. Per lo stesso motivo non devono essere dichiarati i pagamenti relativi ad eventuali importi corrisposti in Italia a soggetti residenti a titolo di transazione su contenziosi che riguardano beni esistenti all'estero.

Anche i pagamenti fatti a soggetti non residenti in relazione all'acquisizione di investimenti che si trovano in Italia non sono oggetto di monitoraggio in dichiarazione. Tale conclusione emerge dal dato letterale dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 167/1990 che impone l'obbligo di dichiarazione per i soli investimenti esteri ed i relativi flussi finanziari.

Si è già detto che l’obbligo di dichiarazione riguarda, non soltanto i trasferimenti fatti dal contribuente in nome proprio e per proprio conto, ma anche quelli effettuati da altri e dei quali il contribuente è il beneficiario. In questo caso nessun obbligo ricorre in capo al disponente, sempre che il trasferimento sia da porre in connessione con l'investimento estero fatto dal beneficiario. Pare corretto ritenere che questa specifica finalità debba essere evidenziata nei documenti bancari relativi al trasferimento delle risorse. Si ricorda che nel caso di corresponsione dei frutti degli investimenti finanziari e patrimoniali i contribuenti non sono obbligati a comunicarne gli ammontari. Tali

importi, dei quali dovrà essere data comunque puntuale evidenza nell'ambito dei quadri reddituali, rileveranno nel quadro RW soltanto quali investimenti detenuti al termine del periodo d'imposta. Infatti, come si è avuto modo di evidenziare in alcuni esempi precedenti (vedi paragrafo su investimenti e trasferimenti), gli incassi sul conto corrente estero, ad esempio, per interessi, dividendi, pagamento di prestazioni o altro, non assumono la veste di trasferimenti dall'estero da indicare nella III sezione del modulo RW, ma al termine del periodo d'imposta rientrano nella consistenza dell'attività finanziaria da indicare nella sezione II.

ESEMPIO DI RIEPILOGO

Volendo riepilogare quanto detto sugli obblighi, gli esoneri e le nuove interpretazioni contenute nella circolare 45/E/2010 e gli altri documenti di prassi citati ai fini del monitoraggio, si propone l'esempio che segue.

Il 1° gennaio 2010 un contribuente italiano deteneva a propria disposizione un immobile in Austria valorizzato al costo storico di 500.000 euro. Il 20 gennaio ha inviato tramite conto corrente italiano 13.000 euro in Inghilterra per le spese universitarie del figlio.

A marzo ha acquistato un immobile in Francia del valore di 450.000 euro. Dopo l'acquisto, l'immobile francese è stato locato per 34.000 euro annui e i canoni mensili di locazione accreditati su un apposito conto corrente francese (senza conferire l'incarico alla banca francese di bonificare gli eventuali interessi maturati sul proprio conto corrente italiano, cfr. *intra* il paragrafo "*Conti correnti detenuti all'estero*", pag 39*)*, lo stesso conto corrente è stato utilizzato per effettuare i pagamenti per un soggiorno in un centro benessere a Nizza per 2.000 euro (consumi), per le spese condominiali francesi per 2.000 euro e per un "rientro" su un conto corrente italiano dello stesso contribuente di 15.000 euro.

Il 30 giugno ha trasferito sul conto corrente su cui riceve i canoni di locazione 40.000 euro per lavori di ristrutturazione, eseguiti durante l'anno, dell'immobile francese.

<u>Consistenze</u> estere al 31 dicembre 2010 (sezione II modulo RW)

- Attività patrimoniali
    - 500.000 euro immobile detenuto a disposizione in Austria (indicazione delle circolari 43/E 2009 e 45/2010 per cui devono essere indicati anche gli investimenti potenzialmente produttivi di redditi esteri);
    - 490.000 euro per immobile detenuto in Francia. Al costo storico dell'immobile (450.000) sono aggiunti i costi sostenuti per la ristrutturazione (40.000), essendo tali spese straordinarie incrementative del patrimonio.

- Attività finanziarie
    - Conto corrente francese su cui riceve i canoni: 15.000 euro, risultato dei 34.000 euro dei canoni, a cui vengono sottratti 19.000 euro per spese condominiali (2.000 euro), consumi personali (2.000 euro) e "rientro" in Italia (15.000) ;

Trasferimenti sezione I modulo RW

- Nessuna indicazione.

  Il trasferimento dall'Italia all'estero di 13.000 euro per le spese di istruzione non vanno nella sezione I del modulo (cfr. *intra* il paragrafo.*"Investimenti e trasferimenti indicati dagli artt. 2 e 4 del Decreto"*, pag 10).

Trasferimenti sezione III relativi alle consistenze della sezione II

- 450.000 euro dall'Italia alla Francia per acquisto immobile.
- 40.000 euro trasferimento dall'Italia alla Francia per le spese di ristrutturazione.
- 15.000 trasferimento verso l'Italia, a titolo di disinvestimento

Secondo i chiarimenti dell'Amministrazione non vanno evidenziati quindi :

- I canoni di locazione nelle sezioni relative ai trasferimenti;
- Le spese per consumi personali e condominiali pagate con conto estero.

PROFILI SANZIONATORI

Le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale sono sanzionate, in base all'art. 5 del D.L. 167/1990, con una sanzione pecuniaria ed eventualmente la confisca. Inoltre, l'art 6 D.L. 167/1990 contiene una presunzione relativa in base alla quale le somme di denaro, i certificati in serie o di massa, o i titoli trasferiti o costituiti all'estero per cui non siano stati dichiarati i redditi effettivi, si ritengono fruttiferi di un importo pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente nel relativo periodo d'imposta.

L'impianto sanzionatorio del D.L. 167/1990 è stato più volte modificato in seguito a interventi legislativi volti a incentivare l'emersione di attività estere e sanare le eventuali irregolarità di presentazione del modulo RW. Gli interventi per sanare le violazioni del monitoraggio fiscale, infatti, prevedevano da un lato un trattamento privilegiato nella fase di emersione delle attività estere, dall'altro un inasprimento delle sanzioni per le violazioni future. Tanto è vero che, il passaggio dalle originarie sanzioni in misura fissa a quelle in misura proporzionale e alla previsione della confisca si deve al D.L. 350/2001, prima versione dello scudo fiscale. Ultimamente, seguendo

lo stesso schema legislativo, la disciplina sanzionatoria dell'art. 5 D.L. 167/1990 è stata modificata dal D.L. 78/2009 che ha disciplinato la terza edizione dello scudo fiscale. In particolare:

– il secondo comma dell'art. 12 del D.L. 78/2009 introduce una presunzione relativa secondo cui gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi dichiarativi di cui all'art. 4 del D.L. 167/90, si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Per tali fattispecie, la stessa norma (modificata con il D.L. 194/2009, art. 1 comma 3) prevede il raddoppio dei termini per la notifica degli atti di accertamento e di contestazione delle sanzioni. Infine, le nuove norme prevedono che in tali ipotesi le sanzioni previste dall'art. 1, D.Lgs. 471/1997 per infedele e omessa dichiarazione vengano raddoppiate;
– il settimo comma dell'art. 13 *bis* inasprisce sensibilmente le sanzioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 5 D.L. 167/1990, raddoppiandole.

Le sanzioni amministrative si applicano autonomamente alle diverse violazioni.
La confisca di beni di corrispondente valore dovrebbe rappresentare una sanzione accessoria. Peraltro, ad oggi non è stato ancora chiarito a quale valore deve essere commisurata la confisca, se al valore del trasferimento, come ritiene la dottrina prevalente, oppure al valore della sanzione [43]. La confisca è applicabile anche a coloro che, essendo esonerati dalla dichiarazione dei redditi, abbiano omesso di indicare nel modulo RW i trasferimenti e i capitali detenuti all'estero.
La natura tributaria delle sanzioni riguardanti il quadro RW, come da ultimo modificate, è stata più volte ribadita dall'Agenzia delle Entrate che nella circolare 9/E del 30 gennaio 2002 ha precisato che "*le violazioni riguardanti il modulo RW hanno natura tributaria*". Di conseguenza le sanzioni sono subordinate alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 472/1997 (tra le quali il ravvedimento la continuazione e l'intrasmissibilità agli eredi) e soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.
Le sanzioni sono comminate in misura ridotta per i conti correnti esteri detenuti da lavoratori all'estero. Secondo l'impostazione proposta dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 11/E del 12 marzo 2010, i lavoratori dipendenti all'estero tenuti alla compilazione del modulo RW con riferimento ai conti correnti esteri derivanti da redditi da lavoro sono soggetti alla sola sanzione in misura fissa di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471/97, ovvero da 258 a 2.065 euro. Tali soggetti possono usufruire del regime sanzionatorio ridotto anche nel caso in cui non svolgano più la loro attività lavorativa, ma abbiano mantenuto le proprie disponibilità all'estero. Lo stesso trattamento

[43] Cfr. A. IORIO, "*Nuova chance al ravvedimento per le sanzioni sul quadro RW*" in Il Sole 24 Ore del 4 ottobre 2001, pag 25 a sostegno della commisurazione al valore della sanzione irrogata; D. DEOTTO"*Sanzioni pesanti per l'omessa compilazione*" in il Sole 24 Ore del 10 marzo 2008, pag 13 a sostegno della commisurata al valore del non dichiarato.

vale per gli ex dipendenti privati attualmente in pensione. Si evidenzia che tale previsione è limitata ai soli conti correnti e per le somme riconducibili agli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative e non anche agli eventuali investimenti finanziari o patrimoniali ancorché derivanti dall'impiego delle somme medesime. L'interpretazione della circolare 11/E/2010 ha avuto il suo sbocco nel D.L. 78/2010, laddove è previsto l'esonero dalla presentazione del modulo RW per i lavoratori all'estero e i frontalieri.

La stessa circolare 11/E/2010 ha chiarito che la natura tributaria degli illeciti riguardanti il modulo RW, rende applicabile alle violazioni l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Nel documento di prassi, che verrà approfondito di seguito, l'Agenzia distingue a seconda che il ravvedimento operoso riguardi: dipendenti pubblici, dipendenti privati o altri casi.

IL RADDOPPIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, ART. 13 BIS D.L. 78/2009

Il settimo comma dell'art. 13 bis del D.L. 78/2009 modifica il quarto e il quinto comma dell'art. 5 D.L. 167/1990, raddoppiando le sanzioni nella misura che va dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati e prevedendo la confisca in caso di violazioni relative ai trasferimenti da e per l'estero previsti dall'art. 2 del D.L. sul monitoraggio fiscale.

L'inasprimento delle sanzioni, dunque, può essere così schematizzato:

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE DI CUI AL MODULO RW	SANZIONE PECUNIARIA	CONFISCA
Sezione I	Dal 5% al 25% degli importi non dichiarati	SI
Sezione II	Dal 10% al 50% degli importi non dichiarati	SI
Sezione III	Dal 10% al 50% degli importi non dichiarati	NO

Si ricorda che in base all'art. 3 del D.Lgs 472/97 nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione, le sanzioni appena descritte (quelle introdotte con D.L. 78/2009) si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorre dal 5 agosto 2009, giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. della Legge 102/2009 (legge di conversione del D.L. 78/2009).

PRESUNZIONE EX ART. 12, D.L. 78/2009, SUI CAPITALI DETENUTI IN PAESI BLACK LIST E RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

La novità principale introdotta dall'art. 12 del D.L. 78/2009 è contenuta nel secondo comma dove, in deroga ad ogni disposizione di legge vigente , ai soli fini fiscali si presume che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, siano stati costituiti mediante redditi sottratti a tassazione. Si tratta di una presunzione legale relativa che, dunque, ammette la possibilità che il contribuente provi il contrario. In virtù di tale presunzione relativa, sull'Amministrazione non grava nessun onere di ricostruzione del reddito imponibile sfuggito a tassazione, né di provare la provenienza di tali redditi.
Evidentemente affinché operi la presunzione di trasferimento all'estero di redditi non dichiarati al fisco devono verificarsi tre condizioni:

- i soggetti siano tra quelli obbligati agli adempimenti del monitoraggio fiscale;
- le attività patrimoniali e/o finanziarie siano detenute in Paesi *black list* ;
- esista una violazione degli specifici obblighi di monitoraggio dei commi 1, 2 e 3 del citato art. 4 D.L. 167/1990 (in specie, l'omessa o infedele dichiarazione degli investimenti esteri e i trasferimenti da, per e sull'estero che li hanno interessati).

Per l'individuazione dei Paesi *black list* bisogna fare riferimento al D.M. 4 maggio 1999 (presunzione di residenza per le persone fisiche) e al D.M. 21 novembre 2001 (elenco Paesi privilegiati ai fini della disciplina delle CFC). Il richiamo alle *black list* citate serve per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata, pertanto non operano le limitazioni soggettive previste dagli articoli 2 e 4 del D.M. 21 novembre 2001. Così, ad esempio, il Lussemburgo, inserito nella lista solo per le società *holding,* è considerato un paese a fiscalità privilegiata per tutti gli investimenti e le attività finanziarie ivi detenute[44].
In relazione al terzo punto, ovvero la violazione degli obblighi di presentazione del modulo RW si rende evidente che le sanzioni previste dal D.L. 167/90 si intrecciano con quelle previste dal D.Lgs. 471/97 per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, in quanto, di fatto, il contribuente o non presenta il modulo di monitoraggio oppure lo presenta con informazioni inesatte. Si ricorda, infatti, che il modulo RW costituisce un'autonoma dichiarazione rispetto a quella dei redditi, sebbene ne sia consentita la presentazione insieme a quest'ultima.

[44] Le stesse conseguenze si avranno per altri paesi dell' Unione europea , quali Malta e Cipro. A tal proposito ci si chiede se non ci siano profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

Le nuove norme precisano che le sanzioni tributarie (quando scatta la presunzione di "evasione ed esportazione dei capitali") non penali previste dall'art. 1 del D.Lgs. 471/97 per infedele o omessa dichiarazione vengono raddoppiate nei casi fin'ora citati, pertanto le sanzioni applicabili sarebbero le seguenti:

	OMESSA DICHIARAZIONE	DICHIARAZIONE INFEDELE
Attività finanziarie o patrimoniali detenute in Paesi NON black list	Dal 120% al 240% del valore delle attività	Dal 100% al 200% del valore delle attività
Attività finanziarie o patrimoniali detenute in Paesi black list	Dal 240% al 480% del valore delle attività	Dal 200% al 400% del valore delle attività

Si ricorda, inoltre, che per i soggetti che abbiano presentato la dichiarazione riservata per aderire allo scudo fiscale è previsto l'esonero dalla presentazione del modulo RW per uno o più periodi d'imposta. Per tali soggetti, per effetto del rinvio operato dall'art. 13bis del D.L. 78/2009 all'art. 19 del D.L. 350/2001, la falsa attestazione nella dichiarazione di "emersione" di detenere fuori del territorio dello Stato denaro o attività rimpatriate alla data del 31 dicembre 2008, è punita con la reclusione da tre mesi a un anno[45].

In conclusione, l'art. 12 del D.L. 78/2009 è stato integrato da due nuovi commi (2 *bis e* 2 *ter*) introdotti con il D.L. 194 del 30 dicembre 2009 (la stessa norma che ha prorogato al 30 aprile 2010 la possibilità di aderire allo scudo fiscale), i quali dispongono il raddoppio dei termini per la notifica:

- degli accertamenti effettuati, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, sulla base della presunzione di evasione con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti in Stati a fiscalità privilegiata di cui allo stesso art. 12 comma 2;
- dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale indicati all'art. 4 del D.L. 167/1990.

La norma sul raddoppio dei termini non delinea il momento di avvio della sua operatività. Sul punto occorre considerare che in base all'art. 3 del c.d. Statuto del contribuente (L. 212/2000) le disposizioni tributarie non dovrebbero avere effetto retroattivo e, soprattutto, che i tempi di accertamento non possono essere prorogati. Quindi, in base a tale principio, il raddoppio dei termini dovrebbe operare per i periodi d'imposta successivi al 2009.

[45] Si ricorda che la detenzione al 31 dicembre 2008 era uno dei requisiti per poter aderire al c.d. scudo fiscale *ter*

Tuttavia, non può escludersi che l'Amministrazione finanziaria applichi la disposizione di cui all'art. 12 del D.L. 78/2009 per tutti i periodi d'imposta per i quali risultano ancora pendenti i termini per gli accertamenti alla data di entrata in vigore del D.L. 194/2009, ossia il 30 dicembre 2009.

Sulla presunzione prevista dall'art. 12 in commento si rinvengono altre criticità tra le quali l'individuazione della categoria del reddito che verrebbe ripreso a tassazione. In specie, potrebbe trattarsi di un reddito di capitale, ma non è espresso in alcuna norma. Inoltre, ciò potrebbe portare alla impossibilità di tener conto di eventuali costi di produzione del reddito, a scapito del principio costituzionale di capacità contributiva.

DEFINIZIONE AGEVOLATA PER I DIPENDENTI E RAVVEDIMENTO

Nel corso di questo approfondimento sugli obblighi ai fini del monitoraggio fiscale, si è visto che lo scudo fiscale *ter* dava la possibilità di sanare le violazione del modulo RW, previo pagamento di un'imposta straordinaria, e di evitare le sanzioni previste dall'art. 5 D.L. 167/90 combinate con quelle del D.Lgs 472/97. Tuttavia lo scudo non è l'unica modalità di sanare gli illeciti legati al monitoraggio fiscale. La circolare 48/E del 17 novembre 2009, in particolare, ha illustrato una sanatoria ad hoc per determinati lavoratori dipendenti ed equiparati che prestano o hanno prestato la propria attività lavorativa all'estero e possedevano disponibilità all'estero al 31 dicembre 2008; mentre, per i soggetti che (i) non hanno aderito allo scudo, (ii) non possiedono le caratteristiche per beneficiare di uno degli esoneri e (iii) non rientrano nelle categorie per beneficiare della sanatoria "speciale", potevano provvedere a rimuovere le violazioni attraverso l'istituto dell'ravvedimento operoso.

La circolare 11/E del 2010, ha commentato la regolarizzazione per le omissioni relative al monitoraggio dei dipendenti (pubblici e privati) e le operazioni per il ravvedimento operoso (altri contribuenti). Nell'allegato alla circolare da ultimo citata, l'Amministrazione ha proposto alcuni esempi contenuti in una serie di tabelle di sintesi ove individuare in modo immediato il costo della sanatoria.

LA POSIZIONE DEI LAVORATORI ALL'ESTERO

Già con la circolare 48/E del 2009 l'Amministrazione finanziaria aveva provveduto a introdurre, in via amministrativa, una modalità semplificata di sanatoria per le violazioni commesse rispetto alla disciplina sul monitoraggio fiscale per tutti i contribuenti che svolgono l'attività lavorativa all'estero pur mantenendo la residenza in Italia. Per tali soggetti si chiedeva l'integrazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2008 mediante la presentazione del quadro RW e il versamento di una sanzione pari a un decimo di quella minima prevista dall'art. 8 del D.Lgs.

471/97. La sanzione era ridotta a un dodicesimo (21 euro) se la dichiarazione integrativa era stata presentata entro novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre anche nel caso del lavoratore che non avesse presentato la dichiarazione annuale era possibile presentare la dichiarazione di monitoraggio del modulo RW negli stessi termini predetti e con le stesse sanzioni. Il regime sanzionatorio attenuato riguardava solo i conti correnti esteri di "appoggio" dell'attività lavorativa.

Con riguardo a detti soggetti, il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 194/2009 aveva prorogato la possibilità di integrare la dichiarazione al 30 aprile 2010, ferma restando la riduzione della sanzione.

In base alla circolare 11/E il quadro degli adempimenti può essere così sintetizzato:

- se la dichiarazione relativa al 2008 veniva integrata entro il 30 aprile 2010, la sanzione era di 21 euro;
- decorso tale termine l'integrazione poteva essere fatta prima del 30 settembre 2010 e la sanzione era di 25 euro, pari ad un decimo del minimo previsto dall'art. 8 comma 1 D.Lgs 471/97.

La presentazione di tale integrazione sanava le violazioni anche se le stesse si riferivano, oltre che al 2008, a periodi d'imposta precedenti.

LA POSIZIONE DEGLI ALTRI CONTRIBUENTI: IL RAVVEDIMENTO

Con riferimento agli altri contribuenti soggetti all'obbligo del monitoraggio fiscale che intendano regolarizzare la propria posizione fiscale tramite l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97, occorre distinguere se tali soggetti abbiano o meno tempestivamente presentato la dichiarazione dei redditi relativamente all'anno in cui il modulo RW è stato omesso. In base alle indicazioni contenute nella circolare 11/E/ 2010 possono distinguersi due tipologie di violazioni. In specie:

- violazioni relative al periodo d'imposta 2009
- violazioni antecedenti al periodo d'imposta 2009

Con riferimento al periodo d'imposta 2009, il regime sanzionatorio riferito al monitoraggio fiscale può essere distinto in base:

- all'avvenuta presentazione della dichiarazione alla quale non è stato "allegato" il quadro RW;

- all'avvenuta presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine;
- all'effettuazione dell'integrazione entro il termine di ravvedimento operoso.

In tutte le ipotesi precedenti, peraltro, viene distinta l'ipotesi in cui dalla dichiarazione emergono delle imposte dovute. In relazione alle ipotesi citate, in base ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 11/E più volte citata si può osservare che:

- laddove la dichiarazione sia stata presentata entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine (29 dicembre 2010):
  - le sanzioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 471/97 e dell'art. 5 del D.L. 167/90, dovute entro il 29 dicembre 2010, erano ridotte a un dodicesimo;
  - le eventuali sanzioni relative alle imposte dovute beneficiano della riduzione ad un decimo se versate entro il 30 settembre 2011;
- laddove si provveda all'integrazione della dichiarazione, la procedura di ravvedimento operoso comporta che, entro il 30 settembre 2011 dovranno essere corrisposte le sanzioni (ridotte al un decimo) legate alla dichiarazione, nonché le sanzioni correlate al quadro RW (ridotte ad un decimo)[46].

In base alla linea interpretativa fornita dall'Amministrazione finanziaria, con riferimento alle imposte eventualmente dovute sulla base di una dichiarazione integrativa si osserva che le stesse, maggiorate delle sanzioni incrementate laddove il reddito non dichiarato sia prodotto all'estero, devono essere corrisposte comunque entro il 30 settembre 2011.
Laddove siano state commesse delle violazioni afferenti periodi di imposta precedenti rispetto al 2009, essendo ormai decorso il termine per l'effettuazione del ravvedimento operoso, è possibile

[46] Si ricorda che l' art. 1, commi 20 lett. a) e 22 del D.L. 220/2010 (c.d. "Decreto sviluppo") ha introdotto un aumento delle sanzioni ridotte applicabili nell'ipotesi di ravvedimento operoso.
In particolare , le sanzioni ridotte passano:
- da 1/12 a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- da 1/10 a 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e` stata commessa la violazione ovvero, quando non e` prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- da 1/12 ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero da 1/12 ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Le sanzioni così calcolate si applicano alle violazioni commesse dal 1°febbraio 2011.
Pertanto, regolarizzando le posizioni relative a UNICO 2010 tramite il ravvedimento operoso devono essere applicate le sanzioni ridotte precedenti agli aumenti del c.d. Decreto Sviluppo.

comunque presentare la dichiarazione integrativa mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 8 del DPR 322/98.

Anche in questo caso la circolare 11/E/2010 distingue tra le ipotesi in cui in base alle dichiarazioni, siano o meno dovute imposte , ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al D.L. 167/90 per le violazioni in materia di monitoraggio.

In particolare, il contribuente deve attendere la contestazione delle sanzioni da parte dell'ufficio, ossia:

- se non sono dovute imposte, della sanzione prevista dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 471/97;
- se risultano maggiori imposte dovute, della sanzione prevista dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs 471/97, aumentata di un terzo (dal 133% al 266%);
- nonché in entrambi i casi citati, della sanzione prevista dall'art. 5 del D.L. 167/90

Nel caso le dichiarazioni per gli anni precedenti al 2009 al contribuente è inibita la possibilità di presentare le dichiarazioni integrative.

Tutte le sanzioni per le violazioni dei periodi ante 2009 possono essere definite in foma agevolata, usufruendo delle riduzioni previste in relazione alle modalità di contestazione della violazione. In linea di principio la circolare richiama principalmente la modalità di definizione agevolata di cui all'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 472/97.